

STATUTO  
del  
COMITATO ITALIANO  
PARALIMPICO



**Con emendamenti trasmessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per lo Sport in data 20/02/09 e deliberati dal Consiglio Nazionale del 22/02/2009**

## **ART. 1**

### **COMITATO ITALIANO PARALIMPICO**

1. Il C.I.P. istituito con legge dello Stato n. 189 del 15.7.2003, resa attuativa dal D.P.C.M. dell'8 aprile 2004, si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo Internazionale delle persone disabili, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Paralimpico, di seguito denominato I.P.C., in base all'accordo Comitato Internazionale Olimpico, di seguito denominato C.I.O., e I.P.C. sulla gestione dell'attività sportiva per persone disabili. Il C.I.P. si raccorda altresì con ogni altra organizzazione internazionale riconosciuta dal C.I.O. e/o dall'I.P.C., competente in materia di sport delle persone disabili.

2. Il C.I.P. è posto sotto la vigilanza dell'Amministrazione competente in materia di sport ed è altresì posto sotto la vigilanza del C.O.N.I. per le attività di preparazione Paralimpica, di partecipazione ai Giochi Paralimpici e quelle previste dagli accordi Internazionali I.P.C./C.I.O.

## ART. 2

### COMPITI, FUNZIONI E FINALITÀ DEL C.I.P.

1. Il C.I.P., apolitico ed aconfessionale, svolge i propri compiti e le proprie funzioni con autonomia ed indipendenza di giudizio, in armonia, per la sola attività riconosciuta dall'I.P.C., con le sue deliberazioni e i suoi indirizzi .

2. Il C.I.P. disciplina, regola e gestisce le attività sportive per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri democratici volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

3. Il C.I.P. comprende quattro distinte fasce di attività sportiva. Avviamento allo sport, Promozionale, Agonistica e Paralimpica riguardanti le diverse tipologie di Handicap (fisici, intellettivi, sensoriali).

Per avviamento allo sport si intende l'inizio delle attività sportive realizzato, in prevalenza, attraverso convenzioni stipulate dal Comitato, a titolo esemplificativo, con Enti pubblici, centri di riabilitazione, aziende ospedaliere, unità spinali, istituti scolastici.

Per attività promozionale si intende l'attività sportiva svolta in forme più avanzate rispetto al mero avviamento, nonché l'azione di sviluppo e diffusione di discipline sportive, creando i massimi presupposti di socializzazione e integrazione.

Per attività agonistica s'intende lo sport praticato ad alto livello ma non rientrante nei programmi Paralimpici.

Per attività Paralimpica s'intende lo sport ricompreso nella programmazione Paralimpica e finalizzato alla preparazione e partecipazione ai Giochi Paralimpici Estivi ed Invernali.

4. Il C.I.P. svolge le seguenti attività:

a) **cura** l'organizzazione e la preparazione atletica della rappresentanza Nazionale ai Giochi Paralimpici o ad altre competizioni Internazionali;

b) **riconosce** e coordina le Federazioni, le Organizzazioni e le Discipline Sportive riconosciute dall'I.P.C. e/o dal C.I.O., o comunque operanti sul Territorio Nazionale, che curano prevalentemente l'attività sportiva per persone disabili;

c) **rappresenta** presso l'I.P.C. e/o il C.I.O. gli IOSD e le IFD le organizzazioni sportive per [persone] disabili da questi riconosciute salvo eventuali diversi accordi sottoscritti dal C.I.P. con le Organizzazioni Sportive internazionali riconosciute e fatto salvo il rispetto degli Statuti Internazionali;

d) **assicura** la promozione ed il potenziamento dello sport nazionale per persone disabili in ogni fascia di età e di popolazione, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli Enti Locali, il reclutamento di praticanti, la divulgazione capillare del messaggio ludico-sportivo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni giovanili e di eventi in cui lo sport possa assurgere a diretto veicolo di integrazione e socializzazione della persona disabile;

e) **indice**, organizza e patrocina gare sportive per persone disabili, in qualunque disciplina, ad ogni livello ed in campo zonale, comprensoriale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;

f) **favorisce** studi e ricerche nell'ambito dello sport disabili ed in campi affini, sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico, attraverso l'istituzione di apposite commissioni;

g) **promuove** i rapporti e lo scambio d'informazioni e collaborazione, attraverso specifiche convenzioni, con il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Istituzioni Scolastiche ed Universitarie, le Istituzioni pubbliche, territoriali e nazionali, le Associazioni di categoria e le organizzazioni che, in Italia e all'estero,

agiscono con scopi analoghi, al fine di sviluppare al meglio la pratica sportiva tra persone disabili;

h) **coordina** e gestisce l'attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali e didattico-corsuale in generale per persone disabili, collaborando specificatamente in tal senso con gli uffici e strutture del C.O.N.I. competenti, con L'Amministrazione della P.I., gli I.U.S.M. e le Università;

i) Il C.I.P. può **presentare** all'Amministrazione competente in materia di sport e, per il suo tramite, al Governo ed al Parlamento, proposte e osservazioni in ordine alla disciplina legislativa afferente lo sport disabili, di concerto con il C.O.N.I. ed in linea con l'evoluzione dell'ordinamento Internazionale e di quello Europeo.

## **ART. 3**

### **Vigilanza**

1. L'Amministrazione competente in materia di sport, sentito il parere del C.O.N.I. per le materie di sua competenza, può disporre lo scioglimento degli organi centrali del C.I.P. e la revoca del Presidente per grave inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità Amministrative, per omissione dell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento del C.I.P. ovvero per impossibilità di funzionamento dei suoi organi.

2. L'Amministrazione competente in materia di sport, sempre sentito il parere del C.O.N.I. per le materie di sua competenza, può nominare uno o più commissari AD ACTA per gli adempimenti procedurali e giuridico – amministrativi che il C.I.P. non sia riuscito a realizzare nei modi e termini all'uopo previsti.

3. L'Amministrazione competente in materia di sport approva i Bilanci del C.I.P., lo Statuto e gli altri regolamenti rimessi alla sua competenza, di cui all'art. 21 comma 1 lett. A del presente Statuto e formula rilievi sugli atti del C.I.P. sottoposti alla vigilanza ed alle opportune valutazioni ministeriali per i quali non è previsto un termine specifico di approvazione.

Tali atti divengono esecutivi qualora L'Amministrazione non formuli su di essi rilievi entro il termine all'uopo previsto.

4. Il C.O.N.I. vigila su ogni attività del C.I.P. preparatoria e finalizzata ai Giochi Paralimpici Estivi ed Invernali, nonché sull'attività di partecipazione ai medesimi e su quella prevista dagli accordi internazionali I.P.C./C.I.O. (es. I Giochi del Mediterraneo).

A tale proposito, il C.O.N.I., con proprie deliberazioni, esprime parere sui Bilanci del CIP in relazione alle sole materie demandate alla propria vigilanza. Il C.I.P. sottopone contestualmente all'Amministrazione competente in materia di sport ed al CONI il Bilancio di previsione entro il 30 novembre di ogni anno, corredato di una relazione analitica del Presidente sugli specifici obiettivi e programmi di attività e di spesa. Il C.I.P. sottopone, altresì, contestualmente all'Amministrazione competente in materia di sport ed al CONI il Bilancio Consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, corredato di una relazione analitica del Presidente sulla gestione particolare e generale dell'anno sportivo interessato. I Bilanci del C.I.P., deliberati dal CONI, vengono approvati dall'Amministrazione competente in materia di sport.

5. Nell'esercizio di detta vigilanza, il C.O.N.I. può stabilire vincoli di destinazione dei relativi contributi erogati al C.I.P. e, qualora accerti irregolarità afferenti l'utilizzazione di tali finanziamenti per attività o spese non conformi alle finalità del C.I.P., può determinare la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, relazionare all'Amministrazione competente in materia di sport vigilante per le valutazioni ed i più opportuni provvedimenti.

## **ART. 4**

### **RAPPORTI CON IL CONI**

1. Fermo restando quanto previsto agli artt. 1 comma 3° e 6 del presente Statuto, in ottemperanza all'art. 4 del D.P.C.M. del 08/04/2004, attuativo della L. 189 del 15 luglio 2003, il C.I.P., in attuazione del Decreto 8 gennaio 2004 n. 15, svolge, di concerto con il CONI, compiti di promozione per lo sport per persone disabili.
2. Un rappresentante del C.I.P. parteciperà, con diritto di voto, alle riunioni della Giunta Nazionale del C.O.N.I. per le deliberazioni concernenti gli aspetti specificatamente connessi alla pratica sportiva per persone disabili.
3. In linea con l'accordo C.I.O.–I.P.C. ed in conformità alle analogie organizzative esistenti, il C.I.P. ed il C.O.N.I. collaborano alla realizzazione delle loro finalità, attraverso un confronto continuo, lo scambio di informazioni tra i relativi uffici, strutture e servizi, con particolare riferimento a quelli di Preparazione Olimpica e Paralimpica.
4. Il C.O.N.I. e il C.I.P. possono stipulare convenzioni fra loro e/o con altri soggetti dell'ordinamento sportivo e con altre istituzioni interessate, al fine del migliore coordinamento e della più efficiente gestione amministrativa, in particolare nei settori dell'utilizzo degli immobili dei rispettivi patrimoni, dell'uso degli impianti sportivi, nonché per gli acquisti di beni e servizi e, soprattutto, per la gestione del personale appartenente ai ruoli organici del C.O.N.I. e prestante servizio presso il C.I.P.
5. Le convenzioni sono trasmesse all'Amministrazione competente in materia di sport ai fini della vigilanza.
6. Il riconoscimento delle Associazioni sportive dilettantistiche e delle Entità Riconosciute da parte del C.I.P. produce effetti giuridici del tutto equivalenti al riconoscimento, da parte del CONI, delle associazioni sportive e degli altri organismi sportivi riconosciuti dallo stesso.

## **ART. 5 MODIFICHE ALLO STATUTO**

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, sono predisposte dalla Giunta Nazionale, deliberate dal Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvate dall'Amministrazione competente in materia di sport entro 60 giorni dalla ricezione.

2. Oltre alla Giunta Nazionale, anche 1/3 dei componenti dell'Assemblea Generale con diritto di voto può predisporre un testo di modifiche statutarie e sottoporlo alla competenza del Consiglio Nazionale per la debita deliberazione sempre a maggioranza assoluta, che avrà cura di trasmetterlo all'Amministrazione competente in materia di sport per la debita approvazione, sempre nel termine di 60gg dalla ricezione del testo.

## **ART. 6**

### **AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI**

1. Il C.I.P. è affiliato e rappresentato, oltre che all'I.P.C., agli Organismi Internazionali riconosciuti dall'I.P.C. stesso, dei quali accetta Statuti e Regolamenti (IOSD, IFD).

2. Inoltre, il C.I.P. può affiliarsi ad altri Organismi Internazionali che, seppure non riconosciuti dall'I.P.C., abbiano competenza e rappresentanza di una determinata attività sportiva per persone disabili.



## **ART. 7**

### **AFFILIAZIONI E RICONOSCIMENTI SPORTIVI NAZIONALI**

Il C.I.P. è composto da:

1. Affiliati: società ed organismi simili che svolgono attività sportiva nell'ambito dei suoi Dipartimenti Sportivi purché non abbiano fini di lucro, siano retti da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale per persone disabili e l'ordinamento sportivo nazionale.
2. Tesserati;
3. Entità riconosciute;
4. Entità convenzionate.

Le Entità riconosciute sono:

- A) Le F.S.P. - Federazioni Sportive Paralimpiche;
- B) Le D.A.P. – Discipline Associate C.I.P.;
- C) Le organizzazioni Promozionali C.I.P.;
- D) Le Associazioni Benemerite C.I.P..

Le entità paralimpiche convenzionate sono tutte quelle federazioni, organizzazioni , discipline di sport disabili che, in virtù di una convenzione sottoscritta con il C.I.P., siano autorizzate da quest'ultimo , in Italia, a svolgere attività sportiva per disabili, pur in mancanza di un pieno e formale riconoscimento, in linea con i principi informativi e gli indirizzi del Comitato ed in ottemperanza ai contenuti degli accordi specifici suddetti.

## **ART. 8**

### **GLI AFFILIATI**

1. Sono affiliati del C.I.P. tutte le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 legge 289/2002 e organismi simili che svolgono attività sportiva nell'ambito dei suoi Dipartimenti Sportivi, purché non abbiano fini di lucro e siano rette da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale per persone disabili.
2. Decadono dalla qualifica di affiliati coloro che commettono atti in violazione a norme di legge o in violazione al presente Statuto.
3. Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione ai fini sportivi sono dettate dalla specifica normativa del C.I.P., approvata dalla Giunta Nazionale.
4. Le Società e le Associazioni sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del C.I.P. o, per sua delega, dalla Giunta Nazionale.
5. Esse devono essere rette da uno Statuto democratico che deve essere approvato dall'organo che procede al riconoscimento. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto, nonché i regolamenti interni.
6. Nel termine e nelle modalità stabilite dalla Giunta Nazionale, gli affiliati versano al C.I.P. le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e tutte le altre tasse stabilite con deliberazione, che possono essere modificate anno per anno in funzione delle iniziative e dei programmi sportivi e promozionali che il C.I.P. si propone di realizzare.
7. L'esercizio dei diritti degli affiliati è subordinato alla loro regolare affiliazione e al pagamento delle quote annuali previste dalla Giunta Nazionale. Più in particolare tutti gli affiliati hanno diritto a:
  - partecipare alle Assemblee del C.I.P., secondo le norme statutarie e regolamentari;
  - partecipare all'Attività Promozionale, Agonistica e Paralimpica del C.I.P., Nazionale ed Internazionale ufficiale, in base alle norme e ai regolamenti specifici;
  - organizzare manifestazioni, secondo le norme emanate dagli Organi del C.I.P. competenti ;
  - fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi dal C.I.P.

## ART. 9

### I Tesserati

1. Le persone fisiche possono tesserarsi direttamente al C.I.P. e/o attraverso una società sportiva ad esso affiliata. In ogni caso, il Presidente del C.I.P., i componenti del C.N. e della G.N. - fatta eccezione per i Revisori dei Conti ed i Rappresentanti delle Entità riconosciute - i Presidenti e componenti dei Dipartimenti Sportivi - i Presidenti, Delegati e componenti delle Organi Territoriali debbono essere tesserati alla data di assunzione della relativa candidatura e nel periodo di svolgimento delle rispettive cariche.
2. I tesserati direttamente al C.I.P. rispondono alle seguenti qualifiche:
  - DIRIGENTI
  - Nazionali
  - Territoriali
  - TECNICI
  - Nazionali
  - Territoriali
  - FIGURE AUSILIARIE
  - UFFICIALI DI GARA
  - CLASSIFICATORI
  - COLLABORATORI PROFESSIONISTI  
(paramedico, medico, professionisti vari)
  - FORMATORI (docente, tutor, ecc.)
  - CORSISTI
3. E' demandato al regolamento per la formazione e ruoli C.I.P. l'individuazione di ulteriori figure specifiche delle sopraelencate qualifiche
4. I tesserati societari sono tutti coloro che entrano a far parte del C.I.P. al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della società di appartenenza, la quale si farà carico di versare al C.I.P. la relativa quota di tesseramento.
  - i. Dirigenti:
  - ii. Atleti;
  - iii. Atleti guida;
  - iv. Tecnici societari
    - a) Direttore tecnico
    - b) Tecnico guida
    - c) Collaboratore tecnico
  - v. Assistenti societari
    - a) Accompagnatore / Guida
    - b) Meccanico
    - c) Palafreniere
    - d) Volontario

5. Possono essere istituiti, inoltre, specifici Albi cui i tesserati possono iscriversi, possedendo i requisiti all'uopo richiesti e versando la relativa quota d'iscrizione stabilita dalla Giunta Nazionale, disciplinati nell'apposito Regolamento per la Formazione e Ruoli.
6. Inoltre, possono essere nominati dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, tesserati onorari che si siano particolarmente distinti nell'ambito dello sport disabili ed abbiano dato lustro e immagine al C.I.P.
7. I tesserati hanno il dovere di attenersi allo Statuto, ai regolamenti del C.I.P. ed alle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi di gestione, nonché ad adempiere agli oneri di carattere economico. Sono tenuti, inoltre, ad osservare i principi sulla prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti vietati dall'ordinamento sportivo e dalle leggi in materia ed a rispettare il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, approvato con delibera del Consiglio Nazionale dell'ente in data 15 luglio 2004. I Tesserati atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione dei vari responsabili tecnici, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
8. Mentre è consentito il doppio tesseramento direttamente al C.I.P. e/o presso una Società Sportiva ad esso affiliata, compatibilmente le incompatibilità previste dallo Statuto, è tassativamente vietato tesserarsi per più di un affiliato che lo sia direttamente al C.I.P., anche se con qualifiche diverse.
9. La specifica normativa del C.I.P. stabilirà le procedure sul vincolo del tesseramento, (comunque di durata non superiore a quattro anni salvo assenso dell'atleta interessato, nel qual caso il vincolo si protrarrà per ulteriori quadrienni) le modalità di trasferimento di un atleta da un affiliato ad un altro, la procedura di tesseramento e di emissione delle tessere, le categorie dei tesserati, i diritti e ulteriori doveri dei tesserati, la scadenza del vincolo del tesseramento, etc.

## **ART. 10**

### **Le Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP)**

1. Le Federazioni Sportive Paralimpiche sono associazioni senza fini di lucro.
2. Le Federazioni Sportive Paralimpiche sono costituite da società, da associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati. Le Federazioni Sportive Paralimpiche non devono avere fini di lucro, possono avere o meno la personalità giuridica di diritto privato e, se costituite in forma di Società di Capitali, il loro Statuto deve prevedere la destinazione degli eventuali utili di gestione a favore dell'attività sportiva per disabili.
3. Le Federazioni sportive paralimpiche, possono occuparsi di una o più discipline sportive, sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale per disabili, e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
4. Le Federazioni sportive paralimpiche svolgono l'attività sportiva agonistica e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del I.P.C. e/o del CIO, delle organizzazioni Paralimpiche internazionali di riferimento e del C.I.P.
5. Il Consiglio Nazionale del C.I.P. può riconoscere "Federazioni Sportive Paralimpiche" gli organismi già riconosciuti dal C.O.N.I. o, non riconosciuti dal C.O.N.I ma che si occupino di sport per disabili, che rispondano ai seguenti requisiti:
  - 1.svolgano, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, attività sportiva per persone disabili riconosciuta dall' I.P.C. e/o dal C.I.O., e/o dall'Organizzazione internazionale di riferimento, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
  - 2.gestiscano l'attività conformemente alle regole stabilite dall' IPC e/o dal C.I.O., e/o dall'organizzazione Internazionale di riferimento
  - 3.abbiano un ordinamento statuario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.;
  - 4.abbiano una struttura nazionale articolata su rilevante base territoriale .Sarà il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, a stabilire eventuali ed ulteriori criteri ai fini del riconoscimento di ciascuna Federazione Sportiva Paralimpica, tenendo conto anche del numero minimo degli Affiliati, dei tesserati e delle regioni italiane rappresentate .

Tale numero minimo sarà diverso correlativamente al fatto che la Federazione richiedente sia o meno già riconosciuta dal C.O.N.I.;
6. Gli Statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche debbono rispettare i principi fondamentali e gli indirizzi emanati dal Consiglio Nazionale del C.I.P., nonché i criteri attuativi della Giunta Nazionale del C.I.P., debbono stabilire le modalità per l'esercizio dell'elettorato

attivo e passivo, prevedere i diversi gradi di giustizia sportiva e il vincolo di giustizia e definire i poteri di controllo esercitabili dalle stesse Federazioni nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione in ottemperanza alle direttive dell'Amministrazione competente in materia di sport Vigilante e del CONI.

**7.** Il riconoscimento, ai fini sportivi, delle nuove Federazioni Sportive Paralimpiche, è concesso dal Consiglio Nazionale del CIP

**8.** In caso di sopravvenuta mancata corrispondenza ai requisiti di cui ai precedenti commi, da parte di una Federazione sportiva paralimpica riconosciuta, il Consiglio Nazionale del C.I.P. delibera la revoca del riconoscimento a suo tempo concesso.

**9.** I bilanci delle Federazioni sportive paralimpiche sono deliberati annualmente dal consiglio Federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del C.I.P.. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o, nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.I.P., dovrà essere convocata l'Assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.

**10.** La Giunta Nazionale del C.I.P: stabilisce l'erogazione di contributi in favore delle Federazioni Sportive Paralimpiche dopo l'approvazione del loro Bilancio Preventivo ad essa sottoposto, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione, in conformità agli indirizzi del Consiglio Nazionale del C.I.P. ed adotta i provvedimenti di cui all'articolo 23 lett K.

**11.** La Giunta Nazionale del C.I.P. approva gli statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche in conformità all'ordinamento sportivo per disabili, alle leggi previste in materia ed al presente statuto, entro 60 giorni dalla loro ricezione. Approva i loro bilanci, preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno e consuntivo entro il 31 marzo successivo a quello di riferimento, entrambi corredati di relazione dettagliata del Presidente sui programmi annuali di spesa nonché i Regolamenti Organici e di Giustizia Sportiva ed in materia di Doping.

**12.** Il Consiglio Nazionale stabilisce indirizzi e principi sulla vigilanza esercitata dal Comitato Paralimpico sulle Federazioni Paralimpiche, mentre la Giunta Nazionale stabilisce i relativi criteri attuativi .

## **ART. 11**

### **Le Discipline Associate C.I.P. (D.A.)**

1. Il Consiglio Nazionale del C.I.P. riconosce Discipline Associate C.I.P., quelle entità che rispondano ai seguenti requisiti:

a) svolgano, sul territorio nazionale, attività sportiva per persone disabili di oggettivo interesse, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici, anche in assenza di un'Organizzazione Internazionale di riferimento. In tal caso e nel caso in cui né l'I.P.C. o gli Organismi Internazionali da esso riconosciuti, né il C.I.O., né gli accordi C.I.O./I.P.C. riconoscano siffatta/e disciplina/e sportiva/e per persone disabili, si farà riferimento alla Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal C.O.N.I. e all'Organismo Internazionale competente, secondo i principi e i criteri del Consiglio Nazionale;

b) abbiano tradizione sportiva e consistenza qualitativa, più che quantitativa, del movimento sportivo e della fisionomia organizzativa che deve avere una struttura nazionale articolata su parziale base territoriale;

c) abbiano un ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e pari opportunità, nonché conforme alle deliberazioni ed agli indirizzi del C.I.P..

2. Le Discipline Associate C.I.P. possono essere costituite da Società Sportive e/o organismi similari e da tesserati che svolgono attività sportiva per disabili in una singola disciplina sportiva non ricompresa tra quelle di competenza dei Dipartimenti Sportivi e delle Federazioni Sportive Paralimpiche

3. Le Discipline Associate C.I.P. non devono avere fini di lucro, possono avere o meno la personalità giuridica di diritto privato e, se costituite in forma di Società di Capitali, il loro Statuto deve prevedere la destinazione degli eventuali utili di gestione a favore dell'attività sportiva per disabili.

4. Gli Statuti delle Discipline Associate C.I.P. debbono rispettare i principi e gli indirizzi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale, debbono stabilire le modalità per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, prevedere i diversi gradi di giustizia sportiva, il vincolo di giustizia, definire i poteri di controllo esercitabili dalle stesse nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

5. La Giunta Nazionale del C.I.P. stabilisce l'erogazione di contributi in favore delle Discipline Associate dopo l'approvazione del loro Bilancio Preventivo ad essa sottoposto, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione, in conformità agli indirizzi del Consiglio Nazionale del C.I.P. ed adotta provvedimenti di cui all'art. 23 lett. K.

6. La Giunta Nazionale del C.I.P. approva gli statuti delle Discipline Associate in conformità all'ordinamento sportivo per disabili, alle leggi previste in materia ed al presente statuto, entro 60 giorni dalla loro ricezione, approva i loro bilanci, preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno e consuntivo entro il 31 marzo successivo a quello di riferimento, entrambi corredati di relazione dettagliata del Presidente sui programmi annuali di spesa nonché i Regolamenti Organici e di Giustizia Sportiva.

7. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti per la stessa o le stesse discipline sportive, il Consiglio Nazionale del C.I.P. invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Qualora non si addivenga all'intesa, il Consiglio Nazionale può riconoscere la Federazione Associata di Sport Disabili ritenuta più idonea e conforme all'ordinamento sportivo per persone disabili.

## **ART. 12**

### **LE ORGANIZZAZIONI PROMOZIONALI C.I.P. (O.P.)**

1. Le Organizzazioni Promozionali C.I.P. possono essere costituite da società sportive od organismi similari, da tesserati, oppure da singoli soci, purché l'organizzazione non persegua fini di lucro, abbia una struttura nazionale a parziale base territoriale, svolga attività sportiva per persone disabili e garantisca l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità;

2. Esse sono entità che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive non agonistiche per persone disabili con finalità ricreative, ludiche e formative, e che svolgono la loro funzione nel rispetto dei criteri e delle regole del C.I.P., in conformità ai principi dell'Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale per persone disabili.

3. Le Organizzazioni Promozionali C.I.P. possono essere associazioni non riconosciute o riconosciute ai sensi degli artt.12 e s.s. del c.c., possono svolgere attività per una o più discipline sportive per persone disabili, siano esse o non già praticate nell'ambito dei Dipartimenti Sportivi, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Discipline Associate CIP e delle Associazioni Benemerite.

4. La Giunta Nazionale può erogare un contributo annuale alle Organizzazioni Promozionali del C.I.P. riconosciute, sulla base di progetti specifici aventi ad oggetto attività sportive per disabili, corredati di una relazione programmatica del presidente o rappresentante legale dell'organizzazione sulle relative attività ed impegni di spesa. Le organizzazioni Promozionali del C.I.P., in tal caso, sono tenute a presentare un dettagliato rendiconto sulle attività svolte e le spese sostenute accompagnato da una relazione giustificativa del Presidente o del rappresentante legale .

5. La Giunta Nazionale approva lo Statuto delle Organizzazioni Promozionali di Sport Disabili entro 60 giorni dalla ricezione e qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità delle organizzazioni stesse, adotta i necessari provvedimenti e può sospendere e ridurre i contributi o, nei casi più gravi, proporre al Consiglio Nazionale la revoca del riconoscimento sportivo.



## **ART. 13**

### **Le Associazioni Benemerite per lo sport disabili**

1. Le associazioni nazionali di notevole rilievo che svolgono attività a vocazione sportiva in favore dei disabili possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale del C.I.P. come Associazioni Benemerite per lo Sport Disabili.
2. Sono a vocazione sportiva quelle attività di ordine culturale scientifico o tecnico che propagandano e diffondono il valore dello sport per disabili, realizzate anche attraverso iniziative promozionali e, quindi, non agonistiche. Possono svolgere attività per disabili per uno o più discipline sportive anche già praticate in seno ai Dipartimenti, alle Federazioni Sportive Paralimpiche, alle Discipline associate o alle organizzazioni promozionali
3. Gli statuti di tali associazioni devono essere in armonia con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del C.I.P., devono prevedere l'autonomia di bilancio e l'assenza dei fini di lucro e devono essere basati sui principi di democrazia interna e di pari opportunità.
4. Il Consiglio Nazionale del C.I.P., nell'approvare, ai fini sportivi, le Associazioni Benemerite e, attraverso la Giunta Nazionale, entro il termine di 60 giorni, lo Statuto delle Associazioni stesse, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del C.I.P. ed all'ordinamento sportivo per disabili. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia detti statuti alle Associazioni, per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Il Consiglio Nazionale emana principi ed orientamenti sulle Associazioni Benemerite Paralimpiche, mentre la Giunta Nazionale stabilisce i criteri per la più corretta vigilanza sulle stesse prevedendo la eventuale erogazione di contributi ed adotta i provvedimenti previsti di cui all'art. 12 comma 5.

## **ART. 14**

### **ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO**

1. Gli Organi del C.I.P. si distinguono in:

a) **Organi Centrali:**

- 1) L'Assemblea Generale;
- 2) L'Assemblea Elettiva del Dipartimento Sport Invernali
- 3) Il Consiglio Nazionale;
- 4) La Giunta Nazionale;
- 5) Il Presidente del C.I.P.;
- 6) Il Segretario Generale;
- 7) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 8) I Dipartimenti Sportivi.

b) **Organi Territoriali:**

1. I Comitati Regionali;
2. I Comitati Provinciali;
3. I Delegati Regionali;
4. I Delegati Provinciali;
5. La Consulta degli Organi Territoriali.

c) **Organi di Giustizia:**

- 1) La Procura;
- 2) I Giudici Sportivi;
- 3) La Commissione di Giustizia;
- 4) La Commissione di Appello.

d) Entità Riconosciute.

e) Entità Convenzionate.

2. Gli Organi Centrali, Territoriali e di Giustizia durano in carica quattro anni in corrispondenza del quadriennio Paralimpico, fin quando non vengono rinnovate, entro sei mesi dalla conclusione dei Giochi Paralimpici Estivi, le cariche elettive centrali e territoriali, fatta eccezione per il Dipartimento Sport Invernali.

3. I componenti del Dipartimento Sport Invernali durano in carica quattro anni , fin quando non vengono rinnovate, entro sei mesi dalla conclusione dei Giochi Paralimpici Invernali, le cariche elettive.

4. I componenti degli organi del C.I.P. che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

5. I componenti sono rieleggibili e rinominabili ad eccezione del Presidente del C.I.P. e dei componenti degli organi di Giustizia, che non possono rimanere in carica oltre due mandati interamente conclusi. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile a tale carica, ma è confermato soltanto qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi alla prima votazione. In

caso non raggiunga tale percentuale, non potrà più candidarsi alla carica di Presidente del C.I.P. e dovrà essere indetta e convocata un'altra Assemblea Generale Elettiva da svolgersi entro e non oltre 90 giorni dall'indizione. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo, senza necessità di raggiungere il quorum suddetto, qualora uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

6. I componenti degli Organi del C.I.P., oltre ai requisiti specifici previsti all'art. 49 del presente Statuto, devono possedere i seguenti requisiti generali:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino la interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia del C.I.P., del C.O.N.I., di organismi da questi riconosciuti, di altre Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti.

7. Sono ineleggibili tutti i tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione conseguenti all'utilizzo o alla somministrazione di sostanze vietate o di ricorso a metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva. Sono inoltre ineleggibili alle cariche del C.I.P. tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività del C.I.P., nonché tutti quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.I.P. o contro altri organismi riconosciuti dal C.I.P. stesso.

8. I componenti degli organi collegiali centrali e territoriali che, senza giustificazione, non partecipino a 3 riunioni consecutive, regolarmente convocate decadono dalla carica, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti, la cui decadenza è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile.

## **ART. 15**

### **L' ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'Assemblea Generale è costituita con la presenza delle Società e/o Associazioni sportive affiliate al C.I.P. aventi diritto al voto e svolgenti attività in uno o più Dipartimenti Sportivi riconosciuti.

La partecipazione all'Assemblea Generale delle Società affiliate aventi diritto al voto è esercitata dai Presidenti e/o rappresentanti legali delle società affiliate o da loro delegati, purché componenti del Consiglio Direttivo, regolarmente tesserati al C.I.P.

2. Alle Assemblee Generali partecipano altresì, con diritto di voto, atleti e tecnici eletti nell'ambito di ciascuna Società e/o Associazione Sportiva affiliata, dalle rispettive categorie.

3. Gli atleti e i tecnici degli affiliati per partecipare regolarmente all'Assemblea Generale ed esercitare il diritto di voto, una volta eletti nel modo anzidetto, debbono essere segnalati dall'affiliato di appartenenza alla Segreteria Generale del C.I.P., almeno una volta per iscritto, entro e non oltre 45 gg. prima della data di celebrazione dell'Assemblea Generale. Tale segnalazione pervenuta alla Segreteria Generale nel termine suddetto varrà per l'intero quadriennio paralimpico in corso, salvo cambiamenti dei nominativi degli atleti e tecnici prescelti, da comunicare per iscritto sempre alla Segreteria Generale, a pena di non partecipazione all'Assemblea.

4. I delegati societari degli atleti e dei tecnici ed il Presidente societario o suo delegato, dovranno essere tre persone distinte.

I delegati societari degli atleti e dei tecnici votano il Presidente del C.I.P. e rispettivamente i Consiglieri Nazionali in rappresentanza degli atleti e dei tecnici.

I Presidenti degli affiliati o loro delegati votano il Presidente del C.I.P., il Presidente ed i componenti dei Comitati dei Dipartimenti Sportivi.

5. Partecipano, inoltre, all'Assemblea Generale i Presidenti delle Discipline Associate C.I.P, se superiori a tre, ed i Rappresentanti delle Organizzazioni Promozionali CIP, se superiori a due, unicamente per eleggere, rispettivamente, i tre rappresentanti delle Discipline Associate CIP ed i due rappresentanti delle Organizzazioni Promozionali CIP che faranno parte del Consiglio Nazionale.

6. E' preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione in corso di esecuzione di entità superiore alla sanzione della "ammonizione" comminata dagli organi di giustizia del C.I.P., nonché alle società affiliate ed ai tesserati che non siano in regola con i versamenti delle quote annuali di affiliazione e tesseramento.

7. L'Assemblea Generale deve tenersi, per il rinnovo delle cariche del C.I.P. all'uopo previste, fatta eccezione per il Dipartimento Sport Invernali, entro sei mesi dalla conclusione dei Giochi Paralimpici estivi.

L'Assemblea Generale è Ordinaria e Straordinaria ed è convocata, previa nomina da parte della Giunta Nazionale della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente del C.I.P., o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della data stabilita, contenente l'O.d.G. E' equiparato alla lettera raccomandata

l'inoltro per via telematica della convocazione, con accertamento telematico di avvenuta lettura.

8. Le Assemblee Generali sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, successiva di due ore, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto a voto. Nei soli casi di Assemblee Elettive, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

I componenti della Commissione Verifica dei Poteri e dell'Ufficio di Presidenza delle Assemblee Generali Elettive non possono essere scelti tra i candidati alle cariche del C.I.P.

## **ART. 16**

### **ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE GENERALI**

#### **1. L'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

a) elegge con votazioni separate e successive e come previsto al precedente art.15:

1. Il Presidente del C.I.P.;
  2. I Presidenti dei Dipartimenti Sportivi;
  3. I componenti dei Comitati dei Dipartimenti Sportivi;
  4. I rappresentanti degli atleti e tecnici, nell'ambito del Consiglio Nazionale;
  5. I Presidenti delle Discipline Associate C.I.P. e i Rappresentanti delle Organizzazioni Promozionali C.I.P. in Consiglio Nazionale, se rispettivamente superiori a 3 e a 2;
- b) delibera sugli altri argomenti posti all'O.d.G.

#### **2. L'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA**

a) elegge, con votazioni separate e successive e nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente del C.I.P., i Componenti del Consiglio Nazionale, il Presidente ed i componenti dei Comitati dei Dipartimenti Sportivi venuti a mancare per qualsiasi motivo, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto;

b) delibera sugli specifici argomenti posti all'O.d.G.

## **ART. 17**

### **PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE GENERALI E DIRITTO DI VOTO**

1. Alle Assemblee Generali partecipano i Presidenti e/o Rappresentanti legali delle società affiliate che hanno diritto al voto o i loro delegati, gli atleti/e ed i tecnici eletti nell'ambito di ciascun affiliato dalle rispettive categorie.

2. Tutti i suddetti partecipanti hanno diritto ad un voto in tutte le assemblee generali ordinarie e straordinarie, devono essere maggiorenni, cittadini italiani, possedere piena capacità di agire, nonché essere regolarmente tesserati al C.I.P. Partecipano, altresì, per quanto previsto ex art. 15 comma 5 del presente Statuto, i Presidenti delle Discipline Associate CIP ed i Rappresentanti delle Organizzazioni Promozionali CIP. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente del C.I.P. e gli altri componenti del Consiglio Nazionale, il Segretario Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i tesserati onorari.

3. Possono assistere eventuali altri che la Giunta Nazionale ritenga opportuno invitare.

4. Hanno diritto di voto gli affiliati che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività, provinciale, regionale e/o nazionale, promozionale, agonistica o paralimpica, intendendosi per tale la partecipazione a Campionati, Giochi, Meeting, Gare Individuali e/o a Squadre iscritti nei calendari ufficiali del C.I.P. nei 12 mesi precedenti l'Assemblea stessa, senza avervi rinunciato prima del termine o esserne esclusi.

Il voto verrà attribuito a condizione che l'attività di cui sopra abbia avuto regolare svolgimento.

5. Solo per gli affiliati e gli atleti e tecnici con diritto di voto è consentito il conferimento di massimo due ulteriori deleghe, rilasciate da altre società affiliate e da altri atleti e tecnici societari aventi diritto a voto, appartenenti alla stessa Struttura Regionale.

Per gli atleti e tecnici partecipanti non è consentito invece il diritto di delega all'interno delle loro società di appartenenza.

6. Almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea l'affiliato ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o l'eliminazione di errori o omissioni nell'attribuzione del [voto](#). Il reclamo va presentato per iscritto alla Commissione di Appello del C.I.P. per il tramite della Segreteria Generale. La Commissione di Appello, assunte le necessarie informazioni presso gli uffici e/o organi competenti, decide inappellabilmente senza indugio, dandone comunicazione agli interessati

7. Il Presidente del C.I.P., gli altri membri del Consiglio Nazionale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti gli Organi di Giustizia, nonché chiunque rientri nei casi previsti al successivo art. 50, non possono rappresentare affiliati, né direttamente né per delega.

## **ART. 18**

### **MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi.
2. Le votazioni si svolgono, di norma, per appello nominale o per alzata di mano e controprova.
3. Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante scheda segreta o in qualsiasi altro modo atto a garantire comunque la segretezza del voto, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (composta dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario del C.I.P., o da chi ne fa le veci, e da minimo tre scrutatori) che può essere eletto anche per acclamazione.
4. In caso di parità di voti riportati fra due o più candidati in occasione di tutte le Assemblee Elettive, nazionali e territoriali, si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti.

### **RICORSI**

Per eventuali ricorsi sulle deliberazioni adottate dalle Assemblee Generali o per eventuali contestazioni sulla validità o legittimità delle stesse è competente a decidere la Commissione d'Appello del C.I.P..

Il ricorso, che può essere proposto dai tesserati interessati, deve essere depositato presso l'Ufficio di Segreteria Generale entro 3 giorni dalla conclusione dell'Assemblea.

La Commissione d'Appello deve pronunciarsi inappellabilmente entro i 7 giorni successivi al deposito del ricorso.



## **ART. 19**

### **ASSEMBLEA ELETTIVA DEL DIPARTIMENTO SPORT INVERNALI**

1. Il Presidente del C.I.P., previa nomina da parte della Giunta Nazionale della Commissione Verifica Poteri convoca, entro sei mesi dalla conclusione dei Giochi Paralimpici Invernali, l'Assemblea Elettiva per procedere al rinnovo delle cariche del Dipartimento Sport Invernali nei modi e tempi previsti per l'Assemblea Generale.

2. Partecipano all'Assemblea gli affiliati che hanno svolto attività nell'ambito delle discipline del Dipartimento. Per quanto concerne il diritto di voto in Assemblea si rimanda a quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del presente Statuto. Per la formazione delle liste, l'accesso alle cariche, le modalità di votazione, si fa riferimento a quanto statutariamente previsto dall'art. 45 lett. b) e c) del presente statuto. Il presidente ed i componenti del Dipartimento Sport Invernali sono eletti per un quadriennio. Qualora il Dipartimento Sport Invernali, così come gli altri dipartimenti Sportivi, sia riconosciuto dal Consiglio Nazionale CIP tra le entità riconosciute, la convocazione, di cui al 1° comma del presente articolo, verrà effettuata direttamente dal Dipartimento stesso dopo la sua trasformazione in entità riconosciuta, nei modi e tempi previsti dal relativo Statuto.

## **ART. 20**

### **IL CONSIGLIO NAZIONALE**

1. Il Consiglio Nazionale opera per la diffusione dell'idea Paralimpica e della Promozione dello Sport Disabili in generale, assicurando l'attività necessaria per la preparazione Paralimpica e coordinando, attraverso indirizzi specifici, l'intera attività sportiva per disabili sul Territorio Nazionale, avendo cura di armonizzare l'azione dei suoi affiliati e tesserati e delle Entità riconosciute

2. Il Consiglio Nazionale è composto dai seguenti membri:

- a) Il Presidente del C.I.P., che lo presiede;
- b) I Presidenti dei Dipartimenti Sportivi ;
- c) I Presidenti delle Federazioni Sportive Paralimpiche;
- d) I membri italiani eletti in seno all'esecutivo dell'I.P.C. Mondiale o Europeo o in seno all'Esecutivo di Organismi Mondiali di Sport Disabili riconosciuti dal C.I.O.;
- e) Un rappresentante designato dal C.O.N.I. e scelto tra i componenti della sua Giunta Nazionale;
- f) Quattro atleti, di cui almeno 1 donna (se candidata);
- g) Tre Tecnici di cui almeno una donna (se candidata);
- h) I Presidenti delle Discipline Associate C.I.P. riconosciute, fino ad un massimo di tre;
- i) I Rappresentanti delle Organizzazioni Promozionali C.I.P. riconosciute, fino ad un massimo di due;
- j) Tre rappresentanti degli Organi Territoriali elettivi Regionali, uno per il Nord, uno per il Centro, uno per il Sud;
- l) Un rappresentante degli Organi Territoriali elettivi Provinciali.

3. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 2 lettera f) è eletto almeno un atleta, se candidato, che abbia preso parte ai Giochi Paralimpici, o ai Campionati Mondiali per disabili, svoltisi entro l'arco temporale di otto anni dalla sua elezione.

I componenti di cui al comma 2 lettera g) debbono essere tecnici di livello nazionale, in possesso del relativo brevetto.

I rappresentanti di cui al comma 2 lettere j) ed l) sono eletti dalla Consulta degli Organi Territoriali.

## ART. 21

### COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

#### 1. Il Consiglio Nazionale:

- a) delibera lo Statuto, le revisioni o modifiche statutarie, il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Antidoping, il Regolamento sull'organizzazione Territoriale e le relative modificazioni, predisposti di concerto con gli uffici competenti del C.O.N.I., da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione competente in materia di sport che vi provvede nei termini di 60gg dalla ricezione dei relativi testi;
- b) stabilisce gli indirizzi interpretativi ed applicativi statutari e regolamentari ed i principi fondamentali ai quali debbono uniformarsi, allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, le Società Sportive e gli Organismi simili e le entità riconosciute
- c) elegge i componenti della Giunta Nazionale, esclusi il Presidente, il Rappresentante del C.O.N.I. e i membri italiani eletti in seno all'esecutivo europeo e/o mondiale dell'I.P.C. o in seno all'esecutivo di organismi mondiali di sport disabili riconosciuti dal C.I.O. Elegge, inoltre, tre Revisori dei Conti effettivi e due Supplenti;
- d) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle Entità riconosciute sulla base dei requisiti fissati dal presente Statuto.
- e) delibera, con facoltà di delega alla Giunta Nazionale, in ordine ai provvedimenti di affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi delle società sportive ed organismi simili, nonché in ordine ai provvedimenti di revoca dell'affiliazione e del riconoscimento stessi;
- f) emana direttive e formula indirizzi sull'attività di avviamento e promozionale, Agonistica e Paralimpica, sull'attività delle entità riconosciute, nonché sui Dipartimenti Sportivi che istituisce e riconosce con proprio atto deliberativo;
- g) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli della Giunta Nazionale sui Dipartimenti Sportivi, sulle Entità riconosciute e sugli Organi Territoriali;
- h) approva gli indirizzi generali sull'attività dell'Ente, principi e criteri sulle assunzioni di personale, con esclusione di quello inquadrato nel C.O.N.I., il Bilancio Preventivo, entro il 30 novembre di ogni anno, ed il Bilancio Consuntivo entro il 30 aprile successivo a quello di riferimento, da sottoporre all'Amministrazione competente in materia di sport ed al CONI per le attività di vigilanza di loro competenza. I documenti suddetti debbono essere corredati entrambi di una relazione analitica del Presidente del C.I.P., rispettivamente sugli specifici obiettivi e programmi di attività e di spesa e sulla gestione particolare e generale dell'anno interessato; ratifica le delibere della Giunta Nazionale relative alle variazioni di bilancio.
- i) delibera, su proposta della Giunta Nazionale, il Commissariamento dei Dipartimenti Sportivi, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, e delle discipline associate C.I.P., in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni nell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso che non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali.

- j) Può revocare il riconoscimento a tutte le Entità riconosciute in caso di difformità della loro azione istituzionale dai principi informativi e dalle direttive del C.I.P..
  - k) esprime pareri sulle questioni ad esso sottoposte dalla Giunta Nazionale;
  - l) può nominare, quale Presidente onorario, una persona che si sia particolarmente distinta nel mondo dello Sport Disabili, tenendo conto delle modalità e dei criteri determinati dal Consiglio Nazionale stesso;
  - m) ratifica provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza dalla Giunta Nazionale su competenze del Consiglio Nazionale, con esclusione di quelle inerenti l'esercizio delle funzioni di indirizzo, le deliberazioni del bilancio preventivo e consuntivo;
  - n) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
  - o) stabilisce eventuali indennità e compensi da corrispondere agli Organi e strutture del C.I.P.;
  - p) nomina, all'inizio di ogni quadriennio, su proposta della Giunta Nazionale e con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli Organi di Giustizia per l'intera durata di ogni specifica carica, scelti tra un elenco di esperti in materia giuridico-sportiva non superiore a 30 unità, predisposto dalla Giunta stessa.
2. Alle sedute del Consiglio Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale ed i Revisori dei Conti.  
Possono essere invitati alle singole sedute, senza diritto di voto, autorità sportive e politiche, rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni ed altre personalità ritenute utili allo scopo.
  3. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno 2 volte l'anno, per l'approvazione del Bilancio Preventivo e per l'approvazione di quello Consuntivo, con i relativi adempimenti.  
Il Consiglio Nazionale è inoltre convocato ogniqualvolta il Presidente o la Giunta Nazionale lo ritenga necessario, ovvero, in seduta straordinaria, su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso aventi diritto di voto entro 40 gg. dalla richiesta; in tal caso l'O.d.G. deve specificare le motivazioni contenute nella richiesta.
  4. L'avviso di convocazione, contenente l'O.d.G., è comunicato, anche per via telematica, almeno 10 gg. prima della riunione, a tutti i componenti del Consiglio Nazionale e a coloro che hanno titolo a partecipare.
  5. Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Le proposte di deliberazione, eccetto i casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto, sono approvati a maggioranza dei presenti con diritto di voto.
  6. In caso di dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica del Presidente del C.I.P., o della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale, decadono il Presidente del C.I.P., il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale, rimanendo in carica, nella prima ipotesi nell'ordine il Vice Presidente Vicario, o l'altro Vice Presidente o il componente più anziano e, nell'altra ipotesi, il Presidente del C.I.P. per la gestione dell'ordinaria amministrazione fino alla convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria e dei soli aventi diritto a voto nell'occasione, per il rinnovo delle cariche all'uopo previste, che dovrà essere celebrata entro 90 giorni dall'evento.
  7. Nel caso di dimissioni, impedimento definitivo e per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica di singoli componenti dei predetti organi si procederà tempestivamente alla loro sostituzione cooptando uno dei corrispondenti

rappresentanti secondo l'ordine delle preferenze risultanti dalle ultime votazioni espresse purché abbia conseguito almeno la metà dei voti riportati dall'ultimo degli eletti. Nel caso in cui non fosse possibile detta cooptazione dovrà essere convocata l'Assemblea Generale Straordinaria suddetta per l'elezione dei singoli componenti venuti a mancare.

## **ART. 22**

### **LA GIUNTA NAZIONALE**

1\_ La Giunta Nazionale è l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa e gestionale del C.I.P., esercita il controllo sui Dipartimenti Sportivi, e sulle entità paralimpiche riconosciute e sugli Organi Territoriali.

2\_ La Giunta Nazionale è composta:

a)\_ dal Presidente del C.I.P. che la presiede;

b)\_ da 10 membri eletti tra i propri componenti del Consiglio Nazionale, di cui almeno due atleti, un tecnico e 7 rappresentanti scelti tra i Presidenti dei dipartimenti sportivi, delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Discipline Associate CIP.

c)\_ dai membri italiani eletti in seno all'esecutivo I.P.C. Mondiale o Europeo o in seno agli Organismi Mondiali di Sport Disabili riconosciuti dal C.I.O.;

d) da un rappresentante degli Organi Territoriali regionali, che assumerà il ruolo di Segretario della Consulta degli Organi Periferici ai sensi dell'art. 41 comma 3 del presente Statuto;

3\_ Alla Giunta Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere invitati alle singole sedute, senza diritto di voto, autorità sportive e politiche ritenute utili allo scopo.

4\_ Nella riunione di insediamento, la Giunta Nazionale nomina, tra i suoi membri, due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie e nomina, altresì, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del C.I.P. come previsto dall'art. 23 lett. E) del presente Statuto.

## **ART. 23**

### **COMPITI DELLA GIUNTA NAZIONALE**

#### **1\_ La Giunta Nazionale:**

- a) formula proposte di revisione o modifica dello Statuto, del Regolamento Antidoping, del Regolamento di Giustizia Sportiva e del regolamento sull'organizzazione Territoriale e li sottopone al Consiglio Nazionale per le debite deliberazioni;
- b) stabilisce, sentito il Segretario Generale, l'ordinamento e l'organizzazione del C.I.P., detta principi e criteri sugli uffici, gli organi, le strutture ed i servizi del C.I.P., nonché determina la consistenza degli organici in conformità, per quanto riguarda il solo personale del C.O.N.I. distaccato presso il C.I.P., alle disposizioni e direttive del C.O.N.I. stesso;
- c) delibera il Regolamento di Amministrazione e Contabilità da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione competente in materia di sport
- d) approva il Regolamento per la Formazione e l'Inquadramento nei Ruoli Tecnici e Professionali, il Regolamento Sanitario e sulle Classificazioni, nonché ogni altro regolamento organizzativo non rientrante nella competenza dei Dipartimenti Sportivi o di altri organi o Strutture;
- e) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale, che deve essere persona dai requisiti tecnico-professionali che assicurino una specifica competenza nel campo dello sport disabili;
- f) delibera in materia di assunzione del Personale, su proposta del Segretario Generale, e secondo i criteri stabiliti in merito dal Consiglio Nazionale, avendo cura di comunicare i relativi provvedimenti all'Amministrazione competente in materia di sport;
- g) delibera i Bilanci Preventivo e Consuntivo, le variazioni di bilancio di cui alla lett. h) dell'art. 21 del presente Statuto, per le debite approvazioni da parte del Consiglio Nazionale rispettivamente, entro il 30 novembre di ogni anno ed il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Delibera le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Nazionale nella prima seduta utile.
- h) delibera, dopo aver determinato i relativi criteri, l'erogazione di contributi agli Organi territoriali e, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni del Consiglio Nazionale, eroga contributi ai Dipartimenti Sportivi ed alle entità riconosciute.
- i) esercita, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il controllo sui Dipartimenti Sportivi e, in particolare, in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla Preparazione Paralimpica che cura direttamente di concerto con i dipartimenti sportivi, all'attività sportivo - agonistica e all'utilizzazione dei contributi e premi finanziari erogati a società sportive, atleti, tecnici ed altre figure interessate.
- j) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il potere di controllo sulle entità Paralimpiche riconosciute e sugli Organi Territoriali, anche in merito all'utilizzazione dei contributi assegnati annualmente;
- k) propone al Consiglio Nazionale il commissariamento dei Dipartimenti Sportivi, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Discipline Associate C.I.P., e delibera il commissariamento degli Organi Territoriali elettivi, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli Organi Direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati adottati, da parte di tali Organi ed Entità riconosciute Associate, gli adempimenti regolamentari, o il Commissariamento AD ACTA delle articolazioni interne

competenti, al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni Sportive Nazionali. Il commissariamento ha una durata massima di giorni 90. La Giunta per motivate ed eccezionali esigenze valutate in considerazione della relazione del Commissario Straordinario può deliberare una proroga dello stesso per un periodo massimo di ulteriori 90 giorni.

- l) adotta i provvedimenti necessari quali la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, propone al Consiglio Nazionale la revoca del riconoscimento sportivo alle entità riconosciute, qualora attraverso atti in suo possesso ed accertamenti effettuati, riscontri irregolarità in ordine all'utilizzazione dei finanziamenti per attività e spese non attinenti alle finalità di dette entità ovvero in caso di difformità della loro azione istituzionale dai principi informativi e dalle direttive del C.I.P.;
- m) delibera, su delega del Consiglio Nazionale, l'affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi delle società sportive ed organismi simili, di cui approva statuti, fusioni, cambi di denominazione e regolamenti interni, e detta criteri e modalità per l'erogazione ad essi ed agli atleti di contributi finanziari, premi, borse di studio e provvidenze;
- n) approva i Bilanci di Previsione e i Conti Consuntivi, gli Statuti, i Regolamenti Organici, di Giustizia Sportiva ed in materia di doping delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Discipline associate C.I.P., approva gli statuti delle Organizzazioni Promozionali C.I.P. e delle associazioni benemerite, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del C.I.P., agli indirizzi e criteri deliberati dal Consiglio Nazionale; Gli statuti predetti sono approvati nel termine di 60 giorni dalla presentazione
- o) formula proposte al Consiglio Nazionale in ordine ai provvedimenti di competenza;
- p) nomina un Revisore dei Conti nelle Federazioni Sportive Paralimpiche, nelle Discipline Associate C.I.P., per l'esercizio ulteriore del controllo di legittimità dei relativi atti, e può nominarlo in quei Comitati Regionali e/o Provinciali in cui lo ritenga opportuno;
- q) può stipulare contratti, sentito il Segretario Generale, con società di servizi e cooperative, per una migliore allocazione e valorizzazione delle risorse economiche, umane e patrimoniali, nonché per una più qualificata ottimizzazione degli uffici, dei servizi e delle strutture del C.I.P. può costituire associazioni, fondazioni e società di capitali in conformità alle direttive ministeriali e del CONI all'uopo previste ;
- r) stipula gli atti convenzionali con il C.O.N.I. di cui all'art.4 comma 3 del D.P.C.M. dell' 8 aprile 2004, con le Federazioni Sportive Nazionali e con altre entità istituzionali nazionali e territoriali interessate alle finalità del C.I.P., trasmettendo i relativi atti all'Amministrazione competente in materia di sport ai fini della Vigilanza;
- s) approva i Preventivi Finanziari ed i Rendiconti Consuntivi, corredati di una relazione analitica del Presidente rispettivamente sugli specifici programmi di attività e di spesa e sulla gestione particolare e generale dell'anno sportivo interessato, dei Dipartimenti Sportivi presentati, il Preventivo entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, ed il Consuntivo entro e non oltre il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento;
- t) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio del C.I.P.;
- u) istituisce commissioni e gruppi di studio nominandone i componenti; affida incarichi di consulenza e collaborazione su ogni materia ritenuta utile allo sport disabili, con la sola esclusione delle nomine di figure tecniche rimesse alla competenza dei Dipartimenti Sportivi, determinandone la durata e l'entità dei compensi;
- v) adotta in casi straordinari di necessità ed urgenza, con obbligo di sottoporle a ratifica del Consiglio Nazionale nella sua prima riunione utile, delibere di competenza del Consiglio Nazionale con esclusione di quelle di cui detto all'art. 21 lett. m) del presente Statuto;



- w) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee Regionali nominando, nei casi previsti dal presente Statuto, i Delegati Regionali e Provinciali e provvedendo alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- x) propone al Consiglio Nazionale una lista di massimo 30 nominativi per la nomina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva per l'intera durata di ogni specifica carica e delibera sulle richieste di deroga al vincolo di giustizia di cui all'art. 53 del presente Statuto;
- y) vigila sulla gestione complessiva degli Organi Territoriali e ne valuta globalmente le risultanze: autorizza l'indizione di corsi di formazione e ne rilascia il relativo brevetto e può istituire gli specifici albi, deliberando i relativi iscritti fatta salva delega specifica conferita in materia ai dipartimenti sportivi per quanto riguarda la formazione ;
- z) delibera in merito alle procedure, normative e tasse di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e su ogni tassa o quota d'iscrizione non rimessa direttamente alla competenza di altri organi o strutture;
- aa)amministra i fondi a disposizione del C.I.P. e relaziona annualmente al Consiglio Nazionale sulla gestione amministrativa contabile e sui suoi compiti di controllo esercitati sugli organi e strutture del C.I.P. e le entità ad esso associate;
- bb)delibera infine su quant'altro non rimesso dal presente Statuto alla competenza di altri organi o strutture.

2\_ La Giunta Nazionale è convocata dal Presidente almeno sei volte l'anno ed ogni volta che lo stesso ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno 4 dei suoi componenti. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è comunicato, anche per via telematica, almeno sette giorni prima della riunione a tutti i componenti e a coloro che hanno titolo per partecipare. Per la validità delle riunioni della Giunta Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti.

3\_ Fermo restando quanto previsto all'art. 21 commi 6 e 7 del presente Statuto e attesa l'applicazione del principio della cooptazione, ove possibile, anche a singoli componenti eletti della Giunta Nazionale venuti a cessare dalla carica, qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica ricoperta in Giunta Nazionale (e non in Consiglio Nazionale) la maggioranza dei componenti, il Presidente del C.I.P. convoca non oltre 30 giorni dall'evento, il Consiglio Nazionale per le valutazioni e le determinazioni di competenza.

## **ART. 24**

### **IL PRESIDENTE DEL C.I.P.**

1. Il Presidente, eletto a norma dell'art. 48 1° comma lett. A) del presente Statuto è nominato con Decreto del Ministro competente in materia di sport.
2. Il Presidente del C.I.P.:
  - a) ha la rappresentanza legale del C.I.P., nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale;
  - b) svolge i compiti previsti dall'Ordinamento Sportivo a Livello Nazionale ed Internazionale;
  - c) convoca e presiede il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale e la Consulta degli Organi Territoriali, predisponendo gli ordini del giorno di ogni singola seduta;
  - d) provvede, entro 6 mesi dalla conclusione dei Giochi Paralimpici Estivi, a convocare l'Assemblea Generale per il rinnovo delle cariche quadriennali all'uopo previste, ed entro 30 giorni dall'Assemblea stessa, il Consiglio Nazionale per le elezioni delle cariche all'uopo previste; provvede, entro 6 mesi dalla conclusione dei giochi paralimpici invernali, a convocare l'assemblea per il rinnovo dei componenti il dipartimento sport invernali ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.
  - e) formula proposte alla Giunta Nazionale sui provvedimenti di competenza della stessa e adotta nei casi di necessità e di urgenza i provvedimenti di competenza della Giunta Nazionale, con obbligo di sottoporli a ratifica di tale organo nella prima riunione successiva alle loro adozioni;
  - f) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto;
  - g) redige la relazione analitica al Preventivo finanziario ed al Rendiconto consuntivo, rispettivamente sugli specifici obiettivi e programmi di attività e di spesa e sulla gestione particolare e generale dell'anno interessato;
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario. Il Presidente può attribuire deleghe su specifici affari ai singoli componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale, purché non concernenti materie di propria competenza esclusiva.
3. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dalla sanzione definitiva.
4. Il Presidente ha diritto di partecipare a qualunque seduta degli Organi Centrali e degli Organi Territoriali del C.I.P., con esclusione di quelle degli Organi di Giustizia Sportiva e del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Per concorrere all'elezione di Presidente del C.I.P., oltre ai requisiti previsti dall'art. 14 commi 6, e 7 del presente Statuto, occorre avere esperienza e competenza nel campo della disabilità in generale e in materia di disabilità sportiva in particolare, essere tesserati da almeno quattro anni o ex tesserati per identico periodo al C.I.P. (o ex F.I.S.D.), oppure ad una Federazione Sportiva Paralimpica, ad una Disciplina Associata C.I.P. ed essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - a) aver ricoperto la carica di Presidente o Vicepresidente o Consigliere Nazionale del C.I.P. (o ex F.I.S.D.), di Presidente o Vicepresidente di una Federazione Sportiva Paralimpica o di una Disciplina Associata C.I.P.;
  - b) essere stato un atleta partecipante ai Giochi Paralimpici;

c) essere stato Presidente di un Comitato Regionale del C.I.P. (o ex F.I.S.D.) per un intero quadriennio.

6. La carica di Presidente del C.I.P. è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., alle Entità riconosciute dal C.I.P. nonché con ogni altra carica centrale e territoriale del C.I.P. e Societaria.

## **ART. 25**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Segretario Generale, nominato dalla Giunta Nazionale su proposta del Presidente, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti professionali, esperienza e competenza in materia sportiva generale e di sport disabili in particolare:

- a) **provvede** alla gestione amministrativa ed organizzativa del C.I.P., in base agli indirizzi della Giunta Nazionale;
- b) **è a capo** degli uffici, delle strutture e dei servizi del C.I.P., di cui cura l'organizzazione generale, conferendo nomine e incarichi al personale del C.I.P.;
- c) predispone i Bilanci di Previsione e Consuntivo del C.I.P. e provvede agli adempimenti connessi;
- d) **propone** alla Giunta Nazionale l'assunzione di personale, gli incarichi di consulenza e collaborazione di cui al punto u) dell'art. 23 del presente Statuto, eventuali contratti con Società di servizi e cooperative ritenuti funzionali alle finalità istituzionali del C.I.P.; **può proporre** alla Giunta Nazionale le convenzioni con il C.O.N.I. e con altre Istituzioni Nazionali e Territoriali;
- e) **assegna**, su delega della Giunta Nazionale, budget agli uffici, strutture e servizi del C.I.P., verificandone la rispondenza agli obiettivi ed ai programmi di spesa e relazionando in merito alla Giunta Nazionale;
- f) **assume** impegni di spesa su materie attinenti al personale, al funzionamento ed all'organizzazione, secondo criteri e modalità stabiliti all'inizio del quadriennio dalla Giunta stessa, cui i relativi atti deliberativi verranno posti in visione;
- g) **partecipa**, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale e dell'Assemblea Generale, svolgendo le funzioni di Segretario, curando la tenuta dei relativi verbali ed attuando le specifiche deliberazioni, fa parte della Consulta delle Strutture Territoriali e può partecipare a qualunque seduta degli Organi Centrali e degli Organi del C.I.P., con esclusione di quelle degli organi di Giustizia Sportiva e del Collegio dei Revisori dei Conti; esprime parere consultivo sulle proposte di deliberazione della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- h) **svolge** i compiti previsti dall'ordinamento sportivo per disabili a livello Nazionale ed Internazionale;
- i) **esercita** le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di componente degli Organi Centrali e Territoriali del C.I.P., delle Entità riconosciute dal C.I.P..

## **ART. 26**

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, di cui tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Nazionale nella sua seduta d'insediamento quadriennale, un membro effettivo nominato dal C.O.N.I., un membro effettivo ed un membro supplente nominati dall'Amministrazione competente in materia di sport. Tutti i componenti eletti del Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere iscritti al registro dei revisori contabili o all'albo dei Dottori o Ragionieri commercialisti.

Le cariche di Presidente e membri effettivi e supplenti del CRC, vengono assunte come specificato all'art. 48 comma 1 lett. G) del presente Statuto.

2. Il Collegio:

- a) effettua il riscontro della gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile;
- c) effettua le verifiche di cassa, dei valori, dei titoli;
- d) esamina i Bilanci Preventivi e le variazioni di bilancio, i Bilanci Consuntivi annuali, da sottoporre all'Amministrazione competente in materia di sport ed al CONI e redige le relative relazioni di accompagnamento;
- e) compie, anche individualmente, ispezioni e verifiche presso tutti gli Organi Centrali e gli Organi Territoriali del C.I.P., previa comunicazione al Presidente ed al Segretario Generale;

3. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale devono essere trasmesse al Collegio dei Revisori dei Conti per l'esercizio delle sue funzioni. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale e dell'Assemblea Generale.

4. I membri supplenti possono intervenire alle sedute degli Organi suddetti solo nel caso di temporanea assenza di un membro effettivo, il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Generale, per i provvedimenti di competenza, la propria assenza alla riunione.

5. Il Collegio si riunisce solamente su convocazione del Presidente e redige un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta ed il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

6. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente o dei singoli Revisori effettivi eletti dal Consiglio Nazionale si provvede all'integrazione dell'Organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti.

In caso d'impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, qualora le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento dell'Organo, il Presidente del C.I.P. convocherà il Consiglio Nazionale per la rielezione dei membri cessati, entro 30 giorni dall'evento.

7. In caso di denuncia al collegio di fatti censurabili inerenti le materie rientranti nella sua competenza lo stesso deve provvedere ad indagare sollecitamente riferendo ai competenti organi del C.I.P. in caso di riscontro positivo.

8. Per tutto quanto non previsto in materia di competenza del Collegio Sindacale si rimanda alle disposizioni previste dal Codice Civile.

## **ART. 27**

### **I DIPARTIMENTI SPORTIVI**

- 1\_ Il Consiglio Nazionale, nel corso dell'ultimo anno di mandato, su proposta della Giunta Nazionale, conferma o ridefinisce i Dipartimenti Sportivi riconosciuti tra i suoi Organi Centrali per il successivo quadriennio Paralimpico, con facoltà di deliberare in merito ulteriori principi e criteri sul funzionamento dei Dipartimenti stessi e sull'accorpamento delle Discipline Sportive di appartenenza;
- 2\_ Ciascun Dipartimento Sportivo gode di autonomia tecnica, organizzativa e gestionale in conformità agli indirizzi e alle direttive del Consiglio Nazionale, ed all'azione di controllo della Giunta Nazionale, alla quale deve sottoporre, per la debita approvazione, rispettivamente entro il 31 ottobre di ogni anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, un documento previsionale dei programmi e delle spese dell'anno sportivo ed un relativo Rendiconto Consuntivo corredati entrambi di una relazione analitica del Presidente di Dipartimento.
- 3\_ Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta Nazionale, in linea con gli indirizzi del Consiglio Nazionale, eroga un contributo economico a ciascun Dipartimento, comprensivo degli oneri di funzionamento e dell'attività sportiva annuale, sia Promozionale, sia Agonistica che Paralimpica, vigilando sul suo corretto utilizzo.
- 4\_ Ogni Dipartimento Sportivo deve avere cura di comunicare, per la debita autorizzazione, alla Giunta Nazionale, attraverso la Segreteria Generale, per gli adempimenti e le valutazioni di competenza, eventuali contributi e/o sponsorizzazioni extra C.I.P. ricevuti da terzi che, se trattasi di entità territoriali di natura pubblica, debbono essere previamente contattati ed i relativi accordi previamente autorizzati dagli Organi Territoriali del C.I.P. competenti. Inoltre, ogni accordo contrattuale comportante un costo o un ricavo per il C.I.P., anche con soggetti terzi di natura privata, non può essere sottoscritto dai Dipartimenti Sportivi senza la preventiva e formale autorizzazione della Giunta Nazionale;
- 5\_ Ogni Dipartimento si avvale di un Presidente che presiede e dirige il relativo Comitato di Dipartimento Sportivo, formato da tre a sei componenti eletti, come il Presidente, in sede di Assemblea Generale, dagli affiliati aventi diritto a voto e svolgenti attività nelle Discipline Sportive o nella Disciplina Sportiva facenti parte di ciascun Dipartimento nei dodici mesi precedenti l'assemblea stessa. Il numero dei componenti del Dipartimento è stabilito dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale, in sede di conferma o ridefinizione dei Dipartimenti sportivi come precisato nel comma 1. I Dipartimenti Sportivi si avvalgono anche di un Segretario di Dipartimento, nominato dal Segretario Generale tra i Dipendenti del C.I.P. sentito il parere del Presidente del Dipartimento.
- 6\_ Il Comitato di Dipartimento si riunisce, di norma, almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o gli altri componenti, nel qual caso la richiesta dovrà pervenire per iscritto al Presidente con allegato l'Ordine del Giorno ed il Presidente dovrà convocare il Comitato entro i successivi 30 giorni.
- 7\_ Prende parte alle riunioni del Comitato di Dipartimento anche il Segretario, senza diritto di voto e con il compito di redigere i relativi verbali e dare attuazione alle specifiche deliberazioni.  
Possono assistere a tali riunioni anche il Presidente del C.I.P. e il Segretario Generale.
- 8\_ Il Comitato di Dipartimento:

- a) predispone e delibera il Calendario Sportivo annuale Nazionale ed Internazionale in accordo, ove possibile con quello degli altri Dipartimenti e degli Organi Territoriali competenti;
- b) assegna le sedi di svolgimento di tutte le Manifestazioni Sportive Nazionali programmate nell'anno ed autorizza le Manifestazioni Internazionali che si svolgono sul territorio italiano;
- c) delibera la partecipazione delle proprie squadre alle Competizioni Internazionali programmate nell'anno, fatta eccezione per i Giochi Paralimpici e per i Giochi del Mediterraneo rientranti nella competenza della Giunta Nazionale;
- d) delibera sulla programmazione e convocazione di Raduni Tecnici collegiali, stages, convegni, organizzazioni sportive e campionati nazionali e su quant'altro rientrante nella/e disciplina/e sportiva/e di propria pertinenza;
- e) delibera il documento previsionale di attività e di spesa da sottoporre alla Giunta Nazionale entro il 31 ottobre di ogni anno, corredato di una relazione analitica del Presidente del Dipartimento;
- f) delibera le classifiche dei risultati, l'assegnazione dei titoli, promozioni e retrocessioni;
- g) autorizza l'effettuazione delle visite di classificazione e delle visite di idoneità agonistica per gli atleti di interesse nazionale;
- h) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica della/e propria/e disciplina/e sportiva/e, anche attraverso la nomina di allenatori nazionali, di tecnici e di altre figure connesse con l'attività sportiva di competenza;
- i) può convocare, nel corso dell'anno solare, l'Assemblea degli affiliati e degli atleti e tecnici eletti dagli stessi dalle rispettive categorie, svolgenti attività nella/e disciplina/e sportiva/e di competenza e deve convocarla qualora ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei suddetti;
- j) delibera i regolamenti tecnici ed organizzativi relativi alla/e disciplina/e sportiva/e di pertinenza;
- k) Predispone e dà attuazione ai programmi previsionali della/e disciplina/e di competenza;
- l) Definisce i contenuti tecnici della formazione e della/e disciplina/e sportive di competenza in accordo con gli indirizzi e i principi del CN e della GN
- m) Può autorizzare, su delega della Giunta Nazionale, l'organizzazione di corsi per le diverse figure previste dallo Statuto e dallo specifico regolamento sulla formazione

9\_ Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti compreso il Presidente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. La riunione è validamente costituita con almeno la metà più uno dei componenti dei componenti compreso il Presidente.

10\_ Il Presidente del Dipartimento può assumere impegni di spesa in casi di necessità ed urgenza sulle materie di competenza del Comitato, con obbligo di sottoporli a ratifica del Comitato stesso nella sua prima riunione utile. Nel caso in cui l'IPC abbia delegato attività sportiva per disabili alle Federazioni Sportive Internazionali, il Presidente del Dipartimento C.I.P. interessato può invitare un rappresentante delle corrispondenti Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI alle riunioni del Consiglio di Dipartimento per esprimere valutazioni sulle varie tematiche attinenti all'attività sportiva di riferimento.

11\_ In caso di dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica di Presidente di Dipartimento o della maggioranza dei componenti di ogni singolo Comitato di Dipartimento, decadono il Presidente del Dipartimento ed il relativo Comitato, rimanendo in carica, nella prima ipotesi, il componente del Comitato di Dipartimento interessato più anziano e, nella seconda ipotesi, il Presidente di Dipartimento interessato per la gestione dell'ordinaria attività, fino alla convocazione, da parte della Giunta Nazionale, dell'Assemblea Generale Straordinaria e dei soli aventi diritto a voto nell'occasione, per il rinnovo delle cariche all'uopo previste, che dovrà essere celebrata entro 90 giorni dall'evento.

12\_ In caso di dimissioni, impedimento definitivo e per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica dei singoli componenti eletti dei Comitati di Dipartimento, si procederà tempestivamente alla loro sostituzione, ove possibile, cooptando uno dei corrispondenti componenti secondo l'ordine delle preferenze risultanti dalle ultime votazioni espresse, purché abbia conseguito almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti, oppure si procederà a nuove elezioni nel termine suddetto e nelle modalità all'uopo previste dal presente Statuto.



## **ART. 28**

### **Gli Organi Territoriali**

In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale, gli Organi Territoriali del C.I.P. lo rappresentano nel territorio di competenza, cooperano con gli organi centrali, promuovono e curano i rapporti con gli Organi Territoriali delle varie componenti del C.I.P., con le amministrazioni pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro organismo competente in materia di sport disabili. Curano inoltre l'organizzazione e il potenziamento dello sport disabili, la sua promozione e diffusione.

## **ART. 29**

### **I Comitati Regionali**

1\_ In ogni regione nella quale abbiano sede almeno 7 affiliati aventi diritto a voto, la Giunta Nazionale dispone la costituzione di un Comitato Regionale, retto da un Consiglio composto da:

- un Presidente;
- sei membri;
- un rappresentante territoriale di ciascuna delle Federazioni Sportive Paralimpiche ;

Nelle regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, gli Organi Territoriali delle province di Trento, Bolzano e Aosta hanno funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli Organi Territoriali di livello regionale.

2\_ Nella prima seduta del Consiglio, i consiglieri eleggono, nel loro seno, un Vice Presidente. e nominano un Segretario, anche non appartenente al Consiglio.

3\_ Il Consiglio dura in carica quattro anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio paralimpico.

4\_ Nella delibera di istituzione del Comitato, la Giunta Nazionale indice la relativa Assemblea, delegando il Presidente o il Segretario Generale per la nomina della Commissione Verifica Poteri. L'Assemblea è poi convocata dal Presidente del C.I.P. a mezzo lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita, contenente l'O.d.G. e le relative procedure elettive.

5\_ Per la composizione della Commissione Verifica dei Poteri e dell'ufficio di presidenza delle Assemblee Regionali, per le modalità di svolgimento delle Assemblee stesse e per il funzionamento degli Organi Territoriali si deve avere riguardo alle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'organizzazione territoriale e, per quanto applicabili, a quelle dettate per gli organi centrali.

6) Il Presidente Regionale può invitare alle riunioni del Consiglio Regionale, i rappresentanti regionali delle altre entità riconosciute dal C.I.P..

## **ART. 30**

### **L'ASSEMBLEA REGIONALE**

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli affiliati – con sede nel territorio della regione - aventi diritto a voto o da loro delegati, purché componenti del Consiglio Direttivo, regolarmente tesserati al C.I.P.
2. L'Assemblea Regionale elettiva deve essere indetta prima dell'Assemblea Generale convocata per il rinnovo delle cariche all'uopo previste.  
Essa è l'organo sovrano del Comitato Regionale ed è convocata, previa nomina della commissione verifica poteri, dal Presidente Regionale o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno. E' equiparato alla raccomandata l'inoltro della convocazione per via telematica con accertamento telematico di avvenuta lettura.
3. L'Assemblea Regionale in sessione straordinaria, oltre che dal Presidente Regionale che ha facoltà di convocarla ogni qualvolta lo ritenga opportuno, deve essere indetta anche a seguito di:
  - a) deliberazione della Giunta Nazionale e relativa convocazione da parte del Presidente Nazionale;
  - b) motivata richiesta presentata da almeno un terzo degli aventi diritto a voto, appartenenti al Comitato Regionale;
  - c) richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio del Comitato.
4. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, della metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, due ore dopo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto di voto.  
Nelle sole assemblee elettive, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.  
Hanno diritto a voto le società che:
  - siano affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea;
  - abbiano svolto effettiva attività promozionale, agonistica o paralimpica – intendendosi per tale la partecipazione a campionati, giochi, meeting, gare individuali e/o a squadre iscritti nei calendari ufficiali del C.I.P. - nei 12 mesi precedenti l'Assemblea stessa, senza avervi rinunciato prima del termine o esserne stati esclusi. I partecipanti hanno diritto ad un voto, purché l'attività svolta abbia avuto regolare svolgimento.
5. Gli affiliati possono esercitare il diritto di delega, una, ad altri affiliati appartenenti allo stesso Comitato Regionale.
6. E' preclusa, comunque, la presenza in assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, comminati dagli organi di giustizia del C.I.P., ed agli affiliati non in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

7. Il Presidente del C.I.P., gli altri componenti del Consiglio Nazionale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti gli Organi Giustizia, nonché chiunque rientri nei casi previsti al successivo art.50, non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.
8. All'esito delle votazioni, in caso di parità di voti riportati fra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio.  
Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i *votati ex aequo* che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti.

## **ART. 31**

### **ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE**

1. L'Assemblea Regionale Ordinaria:

- a) elegge, se elettiva, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio del Comitato;
- b) delibera, nei limiti delle norme del C.I.P., sugli argomenti posti all'O.d.G.

L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'O.d.G., provvede

- a) in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio Regionale, a ricostituire le strutture
- b) ad eleggere singoli membri del Consiglio in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, nelle modalità, per quanto compatibili, previste per i componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale del C.I.P. e contenute nel Regolamento sull'organizzazione territoriale. Ciò quando non sia possibile integrare l'Organo attingendo dalla lista dei non eletti che abbiano riportato, nel corso dell'ultima Assemblea Elettiva, un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti. In tali casi, infatti, al Consigliere cessato per qualunque ragione subentrerà il primo dei non eletti e via di seguito, secondo l'ordine delle preferenze utili riportate.

## **ART. 32**

### **IL PRESIDENTE REGIONALE**

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita; rappresenta il C.I.P. nel territorio di competenza; amministra, unitamente al Consiglio, i contributi erogati dalla Giunta Nazionale per le spese di funzionamento del Comitato medesimo e per l'attività sportiva istituzionale, nonché fondi e contributi di altra provenienza, secondo i principi e le direttive degli organi centrali; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale.
  
2. La Giunta Nazionale può disporre, per i motivi riportati al punto K) dell'art. 23 del presente Statuto lo scioglimento dei Comitati Regionali. In tal caso provvede alla nomina di un commissario straordinario che, entro 60 giorni, dovrà provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, salvo proroga, per la ricostituzione delle strutture, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'Organizzazione Territoriale.

## **ART. 32 Bis**

### **Consiglio di Presidenza Regionale**

Nel caso in cui i componenti del Consiglio Regionale, per effetto della partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni Sportive Paralimpiche, siano superiori ad otto, il Consiglio Regionale stesso può istituire un Consiglio di Presidenza Regionale composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri due componenti eletti nel proprio interno. Il Consiglio di Presidenza Regionale delibera in via d'urgenza su ogni argomento attinente il funzionamento e l'attività promozionale del Comitato, con esclusione delle materie relative alle nomine e deleghe di ciascun consigliere regionale ed all'approvazione del rendiconto consuntivo annuale. Per la validità delle sedute del Consiglio di Presidenza Regionale occorre la presenza di almeno tre componenti compreso il Presidente. In caso di parità di voti quello del Presidente vale il doppio. Il Consiglio di Presidenza Regionale è convocato dal Presidente ed i suoi atti deliberativi debbono essere portati a ratifica del Consiglio Regionale nella sua prima riunione utile.

## **ART. 33**

### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

1. Il Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale Ordinaria per la durata del quadriennio Paralimpico e assolve i seguenti compiti:
  - a) promuove, propaganda e disciplina l'attività delle persone disabili nella Regione di competenza, secondo i principi del Consiglio Nazionale e le direttive generali emanate dalla Giunta Nazionale, dopo aver stabilito il piano Organizzativo dell'attività promozionale, agonistica e paralimpica;
  - b) trasmette alla Giunta Nazionale, per il prescritto controllo di legittimità, le delibere dell'Assemblea Regionale;
  - c) attua un controllo di legittimità sulle delibere dell'Assemblea Provinciale;
  - d) propone annualmente il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti istituzionali e lo sottopone alla Giunta Nazionale per la necessaria autorizzazione e per la conseguente erogazione del contributo di funzionamento e relativo all'attività sportiva annuale;
  - e) trasmette alla Giunta Nazionale le richieste di contributi straordinari provenienti dai Comitati Provinciali di riferimento, corredate del relativo parere di competenza;
  - f) può erogare contributi in favore dei Delegati Provinciali di riferimento, dietro richiesta motivata degli stessi;
  - g) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre normative del C.I.P.;
  - h) riceve, le domande di affiliazione di nuove società, le istruisce e le inoltra, con il proprio parere, alla segreteria generale per sottoporle agli organi centrali deputati al debito riconoscimento ai fini sportivi;
  - i) cura affinché gli affiliati, nell'ambito della regione, siano in regola con i loro obblighi verso il C.I.P.;
  - j) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dalla Giunta Nazionale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione;
  - k) organizza gare a carattere promozionale, agonistico e paralimpico, ovvero approva e vigila su quelle che le singole società richiedono di poter disputare tra loro, a carattere amichevole – dimostrativo;



- l) propone alla Giunta Nazionale, se richiesto, la nomina dei delegati provinciali;
  - m) promuove la formazione dei tecnici attraverso l'organizzazione di appositi corsi, secondo gli specifici Regolamenti del C.I.P. e nomina lo staff tecnico regionale;
  - n) provvede ad incrementare le risorse economiche del comitato, attraverso finanziamenti pubblici e privati ricevuti secondo criteri e limiti stabiliti dalla Giunta Nazionale;
2. Partecipano alle riunioni del Consiglio regionale, con diritto di voto, i rappresentanti regionali delle Federazioni sportive Paralimpiche. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Regionale, senza diritto di voto, i rappresentanti regionali delle altre entità paralimpiche riconosciute dal C.I.P..  
Partecipa, senza diritto di voto, il Segretario qualora non sia componente del Consiglio.
  3. La Giunta Nazionale può, sotto il proprio controllo, con il supporto della Segreteria Generale ed al fine di migliorare la funzionalità del Comitato stesso, riconoscergli autonomia tecnico – organizzativa ed amministrativo – contabile entro determinati limiti e criteri.  
In caso di riconoscimento dell'autonomia suddetta la Giunta Nazionale deve nominare un Revisore dei Conti avente i requisiti di cui all'art. 14 comma 6 del presente Statuto.
  4. Sarà compito del Regolamento sull'organizzazione territoriale e della specifica normativa contabile amministrativa prevedere ulteriori e più specifiche indicazioni in merito.

## **ART. 34**

### **DELEGATI REGIONALI**

1. Nelle Regioni dove non abbiano sede almeno sette società regolarmente affiliate al C.I.P., aventi diritto a voto, la Giunta Nazionale nomina un Delegato Regionale con lo specifico mandato di addivenire all'istituzione di un Comitato Regionale, secondo quanto previsto a riguardo dal presente Statuto.
2. L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte della Giunta Nazionale, adottabile in qualunque momento.
3. Ogni anno il Delegato deve inviare alla Giunta Nazionale una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato per consentire alla Giunta Nazionale stessa le opportune valutazioni di merito e adottare provvedimenti necessari. La decadenza della Giunta Nazionale comporta anche quella dei Delegati Regionali.
4. Il Delegato Regionale riceve fondi dal C.I.P. per il funzionamento e la gestione dell'attività territoriale in relazione a una specifica programmazione annuale di carattere tecnico – organizzativo e finanziario.

## **ART. 35**

### **I COMITATI PROVINCIALI**

1. In ogni Provincia, la Giunta Nazionale, sentito il parere del Comitato Regionale competente, può disporre la costituzione di un Comitato Provinciale retto da un Consiglio composto da un Presidente, da altri quattro membri e da un rappresentante territoriale di ciascuna delle Federazioni Sportive Paralimpiche, per la promozione e lo sviluppo sul territorio dell'attività per persone disabili.

2. Nella prima seduta del Consiglio, i Consiglieri eleggono nel loro seno un Vice Presidente. Inoltre nominano un Segretario anche non appartenente al Consiglio.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio paralimpico in corso.

3. Nella delibera di istituzione del Comitato, la Giunta Nazionale indice la relativa Assemblea, delegando il Presidente del C.I.P. o il Segretario Generale alla nomina dei componenti della relativa Commissione Verifica dei Poteri.

L'Assemblea è poi convocata dal Presidente del C.I.P. a mezzo lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita, contenente l'O.d.G. e le relative procedure elettive. E' equiparato alla raccomandata l'inoltro della convocazione per via telematica con accertamento telematico di avvenuta lettura.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Provinciale, con diritto di voto, i rappresentanti provinciali delle Federazioni sportive Paralimpiche. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Provinciale, senza diritto di voto, i rappresentanti provinciali delle altre entità paralimpiche riconosciute dal C.I.P..

## **ART. 36**

### **L'ASSEMBLEA PROVINCIALE**

1. L'Assemblea Provinciale è costituita dai Presidenti degli affiliati – con sede nel territorio della Provincia – aventi diritto a voto o da loro delegati, purché membri del Consiglio Direttivo, regolarmente tesserati al C.I.P.  
I Presidenti degli affiliati e loro delegati, votano il Presidente Provinciale e gli altri quattro componenti.
2. L'Assemblea Provinciale elettiva deve essere indetta prima dell'Assemblea Generale per il rinnovo delle cariche all'uopo previste.
3. Essa è l'organo sovrano del Comitato Provinciale ed è convocata, previa nomina della Commissione Verifica dei Poteri, dal Presidente Provinciale o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno. E' equiparato alla raccomandata l'inoltro della convocazione per via telematica con accertamento telematico di avvenuta lettura.
4. L'Assemblea Provinciale in sessione straordinaria, oltre che dal Presidente Provinciale che ne ha facoltà di convocarla ogni qualvolta lo ritenga opportuno, deve essere indetta anche a seguito di:
  - a) deliberazione della Giunta Nazionale e relativa convocazione da parte del Presidente Nazionale;
  - b) motivata richiesta presentata da almeno un terzo degli aventi diritto a voto, appartenenti al Comitato Provinciale;
  - c) richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio del Comitato.
5. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza diretta o per delega della metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, due ore dopo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto di voto.  
Nelle sole assemblee elettive, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
6. Hanno diritto al voto le società che:
  - a) siano affiliati da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea;
  - b) abbiano svolto effettiva attività promozionale agonistica e paralimpica – intendendosi per tale la partecipazione a campionati, giochi, meeting, gare individuali e/o a squadre iscritti nei calendari ufficiali del C.I.P. – nei 12 mesi precedenti l'assemblea stessa, senza avervi rinunciato prima del termine o esserne stati esclusi. I partecipanti hanno diritto di voto, purché l'attività svolta abbia avuto regolare svolgimento.

7. Gli affiliati possono esercitare il diritto di delega, una, ad altri affiliati appartenenti allo stesso comitato provinciale.  
E' preclusa, comunque, la presenza in assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, comminati dagli organi di giustizia del C.I.P., ed agli affiliati non in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
8. Il Presidente del C.I.P., gli altri componenti del Consiglio Nazionale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti degli Organi di Giustizia, nonché chiunque rientri nei casi previsti al successivo art.50, non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.

## **ART. 37**

### **ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE**

1. L'Assemblea Provinciale Ordinaria:

a) elegge, se elettiva, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio del Comitato;

b) delibera, nei limiti delle norme del C.I.P., sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Provinciale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede:

in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio Provinciale, a ricostituire le strutture o ad eleggere singoli membri del Consiglio in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, nelle modalità, per quanto compatibili, previste per i componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale del C.I.P. e contenute nel Regolamento sull'organizzazione territoriale. Ciò quando non sia possibile integrare l'Organo attingendo dalla lista dei non eletti che abbiano riportato, nel corso dell'ultima Assemblea Elettiva, un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti. In tali casi, infatti, al Consigliere cessato per qualunque ragione subentrerà il primo dei non eletti e via di seguito, secondo l'ordine delle preferenze utili riportate.

## **ART. 38**

### **IL PRESIDENTE PROVINCIALE**

1. Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale regolarmente costituita.

Rappresenta il C.I.P. nel territorio di competenza; amministra, unitamente al Consiglio, i contributi erogati dalla Giunta Nazionale per le spese di funzionamento del Comitato medesimo e per l'attività sportiva istituzionale, nonché fondi e contributi di altra provenienza, secondo i principi e le direttive degli organi centrali;

convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale.

2. La Giunta Nazionale può disporre, per i motivi riportati alla lettera K) dell'art. 23 del presente Statuto, sentito il Comitato Regionale competente, lo scioglimento dei Comitati Provinciali. In tal caso provvede alla nomina di un Commissario Straordinario che, entro 60 giorni, dovrà provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, per la ricostituzione delle strutture.

## **ART. 38 Bis**

### **Consiglio di Presidenza Provinciale**

Nel caso in cui i componenti del Consiglio Provinciale, per effetto della partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni Sportive Paralimpiche, siano superiori a sei, il Consiglio Provinciale stesso può istituire un Consiglio di Presidenza Provinciale composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un altro componente eletto nel proprio interno. Il Consiglio di Presidenza Provinciale delibera in via d'urgenza su ogni argomento attinente il funzionamento e l'attività promozionale del Comitato, con esclusione delle materie relative alle nomine e deleghe di ciascun consigliere provinciale ed all'approvazione del rendiconto consuntivo annuale. Per la validità delle sedute del Consiglio di Presidenza Provinciale occorre la presenza di almeno due componenti compreso il Presidente. In caso di parità di voti quello del Presidente vale il doppio. Il Consiglio di Presidenza Provinciale è convocato dal Presidente ed i suoi atti deliberativi debbono essere portati a ratifica del Consiglio Provinciale nella sua prima riunione utile.



## **ART. 39**

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

1. Il Consiglio Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale Ordinaria per la durata del quadriennio Paralimpico e assolve i seguenti compiti:

- a) collabora con la struttura Regionale competente per promuovere, propagandare e disciplinare l'attività delle persone disabili nella Provincia di competenza, secondo le direttive generali emanate dalla Giunta Nazionale, dopo aver stabilito il piano organizzativo dell'attività promozionale, agonistica e paralimpica;
- b) trasmette alla struttura regionale competente, per il prescritto controllo di legittimità, le delibere dell'Assemblea Provinciale;
- c) propone annualmente, alla struttura regionale competente, il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti istituzionali e, dopo averne acquisito in merito il parere, lo sottopone alla Giunta Nazionale per la necessaria autorizzazione e per la conseguente erogazione del contributo di funzionamento e relativo all'attività sportiva annuale;
- d) può proporre istanza motivata alla struttura regionale competente, di contributo straordinario, che verrà trasmessa alla Giunta Nazionale previo parere del Consiglio Regionale di riferimento.
- e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre normative del C.I.P.;
- f) cura affinché gli affiliati, nell'ambito della Provincia, siano in regola con gli obblighi verso il C.I.P.;
- g) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dalla Giunta Nazionale a svolgere un qualsiasi incarico nella Provincia;
- h) concorda il programma delle attività annuali con la struttura regionale competente e organizza gare a carattere promozionale, agonistico, paralimpico, sentita la struttura regionale, ovvero approvare e vigilare su quelle che le singole società richiedano di poter disputare tra loro nella Provincia, a carattere amichevole o dimostrativo;
- i) può nominare lo staff tecnico provinciale;
- l) provvede ad incrementare le risorse economiche del comitato attraverso finanziamenti pubblici e privati ricevuti secondo criteri e limiti stabiliti dalla Giunta Nazionale.

## **ART. 40**

### **IL DELEGATO PROVINCIALE**

1. Nelle Province dove la Giunta Nazionale non ritenga opportuno addivenire alla costituzione di un Comitato Provinciale può essere nominato, su proposta della struttura regionale competente, un Delegato Provinciale, al fine della promozione e dello svolgimento dell'attività sportiva per persone disabili sul territorio.
2. L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte della Giunta Nazionale adottabile in qualunque momento.
3. Ogni anno il Delegato deve inviare, alla struttura regionale competente, una dettagliata relazione circa l'esito del mandato per consentire alla Giunta Nazionale stessa, acquisito il parere dell'organo regionale competente, le opportune valutazioni in merito ed adottare i provvedimenti necessari.
4. La decadenza del Consiglio Nazionale comporta anche quella del Delegato Provinciale.
5. Il Delegato Provinciale può ricevere fondi dal C.I.P., attraverso i Comitati regionali di riferimento, per il funzionamento e l'attività sportiva territoriale in relazione ad una specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativa e finanziaria, predisposta e presentata al rispettivo organo regionale.

## **ART. 41**

### **LA CONSULTA DEGLI ORGANI TERRITORIALI**

1. La Consulta degli Organi Territoriali è formata dal Presidente del C.I.P., che la presiede, da tutti i rappresentanti regionali elettivi o di nomina, dai rappresentanti provinciali di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti Provinciali elettivi scelti in occasione di una apposita riunione da tenersi, almeno 10 giorni prima di quella di insediamento della Consulta, tra i Presidenti provinciali in carica, i quali eleggono tra loro rispettivamente un rappresentante per l'area nord (Lombardia – Liguria- Veneto – Friuli V. Giulia – Piemonte – Valle d'Aosta –Emilia Romagna – Trentino Alto Adige), uno per il centro (Lazio – Toscana – Marche – Umbria – Abruzzo – Molise) ed uno per il sud (Campania – Calabria – Basilicata – Puglia – Sicilia – Sardegna) del Paese. Partecipa alle sedute della Consulta il Segretario Generale. Essa è validamente insediata con la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi e le sue deliberazioni, tutte di contenuto propositivo, sono assunte a maggioranza dei presenti. I componenti territoriali della Consulta possono delegare, per la partecipazione alle riunioni, un componente del Consiglio del Comitato di riferimento. Nel caso di tre assenze ingiustificate consecutive, anche per delega, è prevista la decadenza dalla carica.
2. Nella prima riunione d'insediamento, che deve avvenire prima della riunione d'insediamento del Consiglio Nazionale successiva all'Assemblea Generale Elettiva, la Consulta elegge i tre propri membri regionali, in rappresentanza delle aree settentrionale (Lombardia – Liguria- Veneto – Friuli V. Giulia – Piemonte – Valle d'Aosta –Emilia Romagna – Trentino Alto Adige), centrale (Lazio – Toscana – Marche – Umbria – Abruzzo – Molise) e meridionale (Campania – Calabria – Basilicata – Puglia – Sicilia – Sardegna) del Paese, nonché un proprio membro Provinciale quali componenti del Consiglio Nazionale.
3. Assume la carica di Segretario Coordinatore con funzioni di coordinamento delle attività della Consulta stessa, il Rappresentante degli Organi Territoriali eletto componente della Giunta Nazionale ai sensi dell'art. 21 comma 1 *lett. c* del presente statuto. Il Segretario Coordinatore redige i verbali delle riunioni, intrattiene rapporti continuativi con il Presidente ed il Segretario del C.I.P. correlati a specifiche esigenze connesse con la sfera di competenza degli stessi e funge da raccordo tra la Consulta, gli Organi decisionali Centrali e la Segreteria Generale.
4. La Consulta ha il compito di formulare, su iniziativa di almeno un quinto dei suoi componenti e attraverso il Segretario coordinatore, proposte, richieste, istanze e pareri alla Giunta Nazionale in ordine alle questioni ed alle tematiche ritenute di particolare e rilevante interesse, in funzione di un più stretto collegamento tra l'attività degli Organi Centrali e degli Organi Territoriali.

5. Il Presidente ha l'obbligo di convocare la Consulta almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta 1/3 dei suoi componenti lo richieda per iscritto, nel qual caso alla richiesta deve essere allegato l'O.d.G. e la convocazione deve avvenire nei successivi 45 giorni.
6. La Consulta ha durata per l'intero quadriennio paralimpico.
7. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia allo specifico regolamento sull'organizzazione territoriale.

## **ART. 42 ORGANI DI GIUSTIZIA**

### **PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA DEL C.I.P.**

1. La Giustizia Sportiva del C.I.P. è amministrata in base al “Regolamento di Giustizia” deliberato dal Consiglio Nazionale, secondo i principi dello Statuto e delle Leggi dello Stato, e sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione competente in materia di sport, previo parere del C.O.N.I. Trova, altresì, applicazione, il Disciplinare delle Strutture Antidoping del C.I.P. nonché il Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo deliberato dal CONI.
2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari regolamenti del C.I.P., nonché l’osservanza dei principi derivati dall’ordinamento giuridico sportivo, primo fra tutti l’esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di <<lealtà>> e la decisa opposizione di ogni forma di <<illecito sportivo>>, nonché all’uso di sostanze e metodi vietati dall’ordinamento sportivo, sono garantiti con l’istituzione di specifici organi di giustizia e di disciplina, aventi competenze – sia in primo che in secondo grado – su tutto il territorio nazionale.
3. E’ sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono, altresì, garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione e astensione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio.
4. Tutti i componenti degli organi di giustizia restano in carica per l’intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza degli altri organi del C.I.P.; non possono avere alcun tipo di rapporti economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione, non possono rimanere in carica oltre due mandati interamente conclusi.
5. E’ prevista la riabilitazione quale istituto che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
6. Per ciò che concerne la violazione delle Norme Sportive in materia di doping, per tutti gli atleti di livello nazionale, compresi quelli inseriti nel R.T.P., la competenza a giudicare in I grado è attribuita alla Commissione di appello del C.I.P.. Avverso le decisioni di detta Commissione può essere proposto appello al Giudice di Ultima Istanza istituito dal CONI in materia di Doping (Con l’entrata in vigore del nuovo testo dello Statuto del CONI, e senza necessità di ulteriori deliberazioni, il Giudice di Ultima Istanza assumerà la denominazione di Tribunale Antidoping Nazionale.) I provvedimenti emessi dal Tribunale Antidoping Nazionale sono appellabili esclusivamente innanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Per quel che concerne la violazione delle norme sportive antidoping da parte degli atleti di livello

internazionale (inseriti nel R.T.P. dall'IPC) il primo ed unico grado di giudizio, nonché la eventuale sospensione provvisoria degli atleti stessi, competono al Tribunale Antidoping Nazionale. Tuttavia, in ottemperanza all'art. 13.2.1. del codice Wada ed in virtù del principio del doppio grado di giurisdizione garantito dal diritto sportivo italiano, avverso le decisioni del TAN è consentito proporre appello al T.A.S.

## **ART. 43**

### **LA PROCURA**

1. E' il massimo organo di giustizia inquirente e requirente del C.I.P.. Essa è composta di uno o più procuratori (in quest'ultimo caso uno con funzioni di coordinamento), di un segretario e di eventuali altri collaboratori, tutti specificatamente nominati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 21 lett. P del presente Statuto.

2. La Procura agisce in piena autonomia ed è competente in via esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità di organi, strutture, entità riconosciute e tesserati del C.I.P.

3. I Procuratori svolgono le inchieste e le istruttorie o su propria iniziativa o su richiesta o denuncia dei soggetti summenzionati in ordine alla violazione dello Statuto e delle normative del C.I.P., non specificatamente attinenti alla pratica tecnico sportiva di esclusiva competenza dei giudici sportivi.

4. I Procuratori esaminano, pertanto, i fatti che comportino violazioni delle norme di cui all'art.39 del presente Statuto, secondo le specifiche disposizioni stabilite in materia dal Regolamento di Giustizia Sportiva, con particolare riferimento alla previsione dell'obbligo di tenere una condotta conforme ai principi di correttezza, lealtà e probità sportiva.

5. Il Procuratore con funzioni di coordinamento coordina l'attività della procura, detta le opportune disposizioni ed effettua i procedimenti d'indagine in prima persona o insieme all'altro o agli altri procuratori e può compiere singoli atti ispettivi nell'ambito di un procedimento di indagine di cui sia titolare un altro procuratore.

Egli può stabilire la ripartizione dei vari procedimenti per specifiche materie.

6. Ogni procuratore, acquisiti i relativi atti, può procedere all'archiviazione, ovvero al rinvio a giudizio dinanzi alla Commissione di Giustizia, per il provvedimento di primo grado formulando gli addebiti e dandone, in entrambi i casi, comunicazione agli interessati.

Può avvalersi, per le proprie indagini, della collaborazione di tutti gli organi, strutture, servizi, uffici e commissioni del C.I.P. e delle entità dallo stesso riconosciute. Può disporre, altresì di tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni per la cognizione dei fatti demandatigli.

## **ART. 44**

### **I GIUDICI SPORTIVI**

1. Il Consiglio Nazionale nomina uno o più giudici sportivi, un segretario ed eventuali collaboratori, ai quali assegna funzioni e competenze sull'attività territoriale e nazionale svolta nell'ambito dei Dipartimenti Sportivi. Ad ogni giudice sportivo spetta la regolamentazione e l'organizzazione del proprio mandato.
2. Il Giudice Sportivo, quale organo giudicante monocratico di prima istanza, decide sulle infrazioni ai regolamenti del C.I.P. rilevate in sede di omologazione di gare, con esclusione delle infrazioni per illecito sportivo e per uso di sostanze e metodi vietati dall'ordinamento sportivo.
3. Il Giudice Sportivo valuta tutti i fatti denunciati nei referti arbitrali nella documentazione ad essi allegata, ovvero evidenziati nei rapporti di Giudici di Gara e di Campo, acquisendo ogni elemento ritenuto utile per la decisione.
4. Il Regolamento di Giustizia stabilisce, altresì, il funzionamento di tale organo e le norme di procedura da seguire.



## **ART. 45**

### **LA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA**

1. La Commissione di Giustizia del C.I.P. si compone di un Presidente, di 2 membri effettivi e di 2 supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale che provvede anche a nominare un Segretario.
2. Alla Commissione di Giustizia spetta, in caso di disaccordo delle parti, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, di cui all'art.51 del presente Statuto e dell'arbitrato di parte ove questa non vi abbia provveduto.
3. La Commissione di Giustizia del C.I.P., presieduta dal Presidente, è insediata con la presenza dei tre membri, e per la validità delle sue decisioni, è richiesta la maggioranza.
4. La Commissione di Giustizia, è giudice di primo grado con riferimento alle infrazioni per illecito sportivo e per tutto quanto non di competenza dei Giudici Sportivi, mentre è giudice di secondo grado per quanto riguarda i ricorsi avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, nelle materie agli stessi attribuite.
5. Il Regolamento di Giustizia stabilisce, altresì, il funzionamento della Commissione e le norme di procedura da seguire.

## **ART. 46**

### **LA COMMISSIONE D'APPELLO**

1. La Commissione di Appello del C.I.P. si compone di un Presidente, di 4 membri effettivi e tre supplenti, tutti nominati dal Consiglio Nazionale che provvede anche alla nomina di un Segretario.
2. La Commissione, presieduta dal Presidente, è insediata con la presenza di cinque membri, e per la validità delle sue decisioni è richiesta la maggioranza.
3. La Commissione d'Appello del C.I.P. è giudice di secondo grado e giudica sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione di Giustizia, con esclusione delle materie di competenza dei Giudici Sportivi.
4. Le decisioni emesse in secondo grado sono definitive, salvo ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport di cui al successivo art. 47.
5. Il Regolamento di Giustizia stabilisce, altresì, il funzionamento della Commissione e le norme di procedura da seguire.
6. La Commissione d'Appello decide inappellabilmente sui ricorsi avverso le deliberazioni Assembleari e sulla validità delle Assemblee, sulle contestazioni in materia di voto ed in materia di candidature secondo quanto previsto dal presente Statuto.

## **ART. 47**

### **CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT**

1. Le controversie che contrappongono il C.I.P. a soggetti affiliati, tesserati e associati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni al C.I.P. o, comunque, si tratti di decisioni non soggette ad impugnazioni nell'ambito della giustizia del C.I.P., con esclusione delle controversie di natura tecnico – disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, nonché di quelle in materia di doping.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad istanza del soggetto affiliato, tesserato o associato, ovvero ad istanza del C.I.P., ad un tentativo di conciliazione presso la camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport. L'istanza deve essere proposta entro 60 giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione del C.I.P. di ultimo grado o comunque non soggetta ad impugnazione.
3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, entro 60 giorni dalla relativa istanza, la controversia può essere sottoposta ad istanza del C.I.P., ovvero ad istanza dell'affiliato, del tesserato o dell'associato ad un procedimento arbitrale presso la camera di conciliazione e arbitrato per lo sport.
4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di conciliazione e arbitrato per lo sport deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
5. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o associati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito del C.I.P.

## **ART. 48**

### **ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE DEL C.I.P.**

#### **CANDIDATURE E FORMAZIONI DELLE LISTE**

1. Chi vuole concorrere a rivestire cariche elettive nell'ambito del C.I.P., deve porre la propria formale candidatura – elencando specificatamente le cariche per le quali intende candidarsi – nei termini e secondo le procedure di cui ai commi successivi:

#### **- ELEZIONI ASSEMBLEA GENERALE**

##### **a) CARICA DI PRESIDENTE DEL C.I.P.**

- Chiunque aspiri a ricoprire la carica di Presidente del C.I.P. deve – a pena di esclusione – porre e depositare la propria candidatura, accompagnata da un curriculum sportivo che la legittimi, almeno 20 giorni prima delle elezioni, presso la Segreteria Generale del C.I.P., che ne verifica la regolarità, compilando la lista degli aspiranti, e ne assicura la più ampia pubblicità.
- L'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature deve intendersi il ventesimo giorno antecedente la data dell'assemblea, non computando il giorno dell'effettuazione dell'Assemblea stessa.
- Il Presidente è eletto con il sistema della preferenza unica.
- Alle elezioni del Presidente partecipano gli affiliati aventi diritto al voto, gli atleti e tecnici eletti nell'ambito di ciascun affiliato.
- Il Presidente del C.I.P. è eletto, nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto e, nella seconda votazione, a maggioranza assoluta dei presenti. Dalla terza votazione è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
- In caso di parità di voti fra due o più candidati, si procede immediatamente al ballottaggio.
- La candidatura alla carica di Presidente del C.I.P. è incompatibile con qualunque altra candidatura alle cariche centrali e territoriali del C.I.P..

##### **b) CARICA DI PRESIDENTE DEI DIPARTIMENTI SPORTIVI**

- L'aspirante a tale carica deve, – a pena di esclusione – porre e depositare la propria candidatura, accompagnata da un curriculum sportivo che la legittimi, almeno 20 giorni prima delle elezioni, presso la Segreteria Generale del C.I.P., che ne verifica la regolarità, compilando la lista degli aspiranti e ne assicura la più ampia pubblicità.
- L'ultimo giorno utile per la presentazione della candidatura deve intendersi il ventesimo giorno antecedente la data dell'assemblea, non computando il giorno dell'effettuazione dell'Assemblea stessa.
- E' consentito porre contemporaneamente la propria candidatura anche per l'accesso alla carica di Componente di Comitato dei Dipartimenti Sportivi, diverso da quello per cui si candida quale Presidente.
- Partecipano alle elezioni dei Presidenti dei Dipartimenti Sportivi gli affiliati aventi diritto a voto che abbiano regolarmente svolto attività, nei modi previsti dal presente Statuto, nella disciplina o nelle discipline di appartenenza al Dipartimento Paralimpico interessato. Gli aventi diritto a voto possono esprimere al massimo una preferenza.
- Risulterà eletto alla carica di Presidente di Dipartimento il candidato che avrà riportato il maggior numero di suffragi, eventualmente anche dopo il ballottaggio, tra due o più candidati ex equo.

- Il Candidato eletto sia alla carica di Presidente di Dipartimento, sia alla carica di componente di Comitato di un altro Dipartimento Sportivo dovrà optare formalmente per l'una o per l'altra delle due cariche assunte, entro cinque giorni dall'elezione.
- In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

### **c) CARICA DI COMPONENTE DI COMITATO DI DIPARTIMENTO SPORTIVO**

- L'aspirante a tale carica deve – a pena di esclusione – porre e depositare la propria candidatura, accompagnata da un curriculum sportivo che la legittimi almeno 20 giorni prima dalle elezioni, presso la Segreteria Generale del C.I.P., che ne verifica la regolarità, compilando la lista degli aspiranti e ne assicura la più ampia pubblicità, l'ultimo giorno utile per la presentazione della candidatura deve intendersi il ventesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea, non computando il giorno dell'effettuazione dell'Assemblea stessa.
- E' consentito porre contemporaneamente la propria candidatura anche per l'accesso alla carica di Presidente di un Dipartimento diverso da quello per il quale ci si candida quale componente di Comitato e, in alternativa, per l'accesso alla carica di componente di un altro Comitato di Dipartimento, ma non è consentito, quindi, candidarsi contemporaneamente alle cariche di Presidente di un Dipartimento e di componente di Comitato di altri due diversi Dipartimenti.
- Partecipano alle elezioni dei componenti dei Comitati dei Dipartimenti Sportivi gli affiliati aventi diritto a voto che abbiano regolarmente svolto attività, nei modi previsti dal presente Statuto, nella disciplina o nelle discipline di appartenenza al Dipartimento interessato.
- Gli aventi diritto a voto possono esprimere al massimo 3 preferenze.
- Risulterà eletto alla carica di componente di Comitato di Dipartimento Sportivo il candidato che avrà riportato il maggior numero di suffragi, eventualmente anche dopo il ballottaggio, tra due o più candidati ex equo.
- Il candidato eletto ad entrambe le cariche di componente di Comitato nell'ambito di due Dipartimenti, oppure eletto alle cariche di Componente di Dipartimento e di Presidente di un altro Dipartimento, dovrà optare formalmente per l'una o l'altra delle due cariche assunte, entro cinque giorni dall'elezione. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

### **d) CARICA DI CONSIGLIERE NAZIONALE IN RAPPRESENTANZA DEGLI**

#### **ATLETI**

- L'aspirante a tale carica deve - a pena di esclusione – porre e depositare la propria candidatura, accompagnata da un curriculum sportivo che la legittimi, almeno 20 giorni prima delle elezioni, presso la Segreteria Generale del C.I.P., che ne verifica la regolarità, compilando la lista degli aspiranti e ne assicura la più ampia pubblicità.
- L'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature deve intendersi il ventesimo giorno antecedente la data dell'assemblea, non computando il giorno dell'effettuazione dell'Assemblea stessa.
- Alle elezioni dei Consiglieri Nazionali in rappresentanza degli atleti partecipano esclusivamente atleti eletti nell'ambito di ciascun affiliato. Detti atleti possono esprimere al massimo 3 preferenze; almeno un consigliere in rappresentanza degli atleti deve essere di sesso femminile.
- E' vietato porre contemporaneamente la propria candidatura anche per gli altri accessi alla carica di Consigliere Nazionale.
- Risulteranno eletti i quattro candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, eventualmente anche dopo il ballottaggio, tra due o più candidati ex equo.

- Tra i candidati eletti deve essere inserita l'atleta che avrà conseguito il maggior numero di voti tra le atlete candidate.

#### **e) CARICA DI CONSIGLIERE NAZIONALE IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI**

- L'aspirante a tale carica deve – a pena di esclusione – porre e depositare la propria candidatura, accompagnata da un curriculum sportivo che la legittimi, almeno 20 giorni prima delle elezioni, presso la Segreteria Generale del C.I.P., che ne verifica la regolarità, compilando la lista degli aspiranti e ne assicura la più ampia pubblicità.
- L'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature deve intendersi il ventesimo giorno antecedente la data dell'assemblea, non computando il giorno dell'effettuazione dell'Assemblea stessa.
- Alle elezioni dei Consiglieri Nazionali in rappresentanza dei tecnici partecipano esclusivamente tecnici eletti nell'ambito di ciascun affiliato.
- Detti tecnici possono esprimere al massimo due preferenze.
- E' vietato porre contemporaneamente la propria candidatura anche per gli altri accessi alla carica di Consigliere Nazionale.
- Risulteranno eletti i primi tre candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, eventualmente anche dopo il ballottaggio, tra due o più candidati ex equo.

#### **f) ELEZIONI PRESIDENTI DI DISCIPLINE ASSOCIATE C.I.P. E RAPPRESENTANTI ORGANIZZAZIONI PROMOZIONALI C.I.P.**

##### **DISABILI**

- I tre Presidenti in rappresentanza delle Discipline Associate C.I.P. riconosciute, se superiori a tre, nell'ambito del Consiglio Nazionale, vengono eletti dai Presidenti di tali Federazioni nel corso dell'assemblea generale elettiva.
- Le preferenze esprimibili al riguardo sono due e in caso di parità di voti si procederà mediante ballottaggio.
- I due rappresentanti delle organizzazioni promozionali di sport disabili riconosciute, se superiori a due, nell'ambito del Consiglio Nazionale, vengono eletti dai rappresentanti di tali organizzazioni nel corso dell'Assemblea Generale Elettiva.
- Si può esprimere al massimo una preferenza e in caso di parità di voti si procederà mediante ballottaggio.

#### **- ELEZIONI CONSIGLIO NAZIONALE**

#### **g) CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- Chiunque aspiri a ricoprire la carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti deve presentare la propria candidatura almeno 20 giorni prima delle elezioni, presso la Segreteria Generale del C.I.P., che ne verifica la regolarità, compilando la lista degli aspiranti e ne assicura la più ampia pubblicità.
- Il candidato che avrà riportato il maggior numero di suffragi assumerà la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, gli altri due candidati maggiormente suffragati la carica di membri effettivi, il quarto e il quinto quella di membri supplenti.
- In caso di parità di voti si dovrà procedere ad un ballottaggio.
- Gli aventi diritto a voto possono esprimere al massimo quattro preferenze.
- La candidatura per la carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra.

#### **- ELEZIONI GIUNTA NAZIONALE**

#### **h) CARICA DI VICEPRESIDENTE DEL C.I.P.**

- I Due Vice Presidenti del C.I.P., uno con funzioni vicarie , vengono eletti dalla Giunta Nazionale nella sua prima riunione d'insediamento successiva all'assemblea generale elettiva, tra i suoi membri.
- Gli aventi diritto a voto possono esprimere al massimo una preferenza.
- Risulteranno eletti alla carica di Vice Presidente coloro che avranno riportato il maggior numero di suffragi, eventualmente anche dopo il ballottaggio, tra due o più candidati.

## **- ELEZIONI TERRITORIALI**

### **i) CARICA DI PRESIDENTE REGIONALE**

- Chiunque aspiri a ricoprire la carica di Presidente Regionale del C.I.P. dovrà presentare – a pena di esclusione – la propria candidatura, corredata di un curriculum sportivo che la legittimi, alla Segreteria del Comitato Regionale stesso e, per conoscenza, alla Segreteria Generale, tra il quattordicesimo ed il settimo giorno prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea Regionale.
- L'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature deve intendersi il settimo giorno antecedente la data dell'Assemblea, non computando il giorno dell'effettuazione dell'Assemblea stessa.
- La Segreteria del Comitato Regionale, ricevute le candidature, nei sei giorni successivi alla scadenza, ne verifica la regolarità, compila la lista degli aspiranti a tale carica e ne assicura la più ampia pubblicità.
- Il Presidente Regionale è eletto con il sistema della preferenza unica e in caso di parità di voti si procederà mediante ballottaggio.

### **j) CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

- L'aspirante a tale carica deve presentare – a pena di esclusione – la propria candidatura , corredata di un curriculum sportivo che la legittimi, alla Segreteria del Comitato Regionale stesso e, per conoscenza , alla Segreteria Generale, tra il quattordicesimo ed il settimo giorno prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea Regionale.
- L'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature deve intendersi il settimo giorno antecedente la data dell'assemblea, non computando il giorno dell'effettuazione dell'assemblea stessa.
- La segreteria del Comitato Regionale, ricevute le candidature, nei sei giorni successivi alla scadenza, ne verifica la regolarità, compila la lista degli aspiranti a tale carica e ne assicura la più ampia pubblicità.
- Gli aventi diritto a voto possono esprimere al massimo quattro preferenze, e in caso di parità di voti si procederà mediante ballottaggio, come specificato nel Regolamento degli Organi Territoriali.

### **l) CARICA DI PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE**

- L'aspirante a tale carica deve presentare la propria candidatura – a pena di esclusione - corredata di un curriculum sportivo che la legittimi, alla Segreteria del Comitato Provinciale stesso e, per conoscenza , alla Segreteria del Comitato Regionale competente, tra il quattordicesimo ed il settimo giorno prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea Provinciale.
- L'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature deve intendersi il settimo giorno antecedente la data dell'assemblea, non computando il giorno dell'effettuazione dell'assemblea stessa.
- La segreteria del Comitato Provinciale, ricevute le candidature, nei sei giorni successivi alla scadenza, ne verifica la regolarità, compila la lista degli aspiranti a tale carica e ne assicura la più ampia pubblicità.

- Il Presidente Provinciale viene eletto con il sistema della preferenza unica e in caso di parità di voti si procederà mediante ballottaggio.

#### **m) CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

- L'aspirante a tale carica deve presentare – a pena di esclusione - la propria candidatura, corredata di un curriculum sportivo che la legittimi, alla Segreteria del Comitato Provinciale stesso e, per conoscenza alla Segreteria del Comitato Regionale Competente, tra il quattordicesimo ed il settimo giorno prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea Provinciale.

- L'ultimo giorno utile di presentazione delle candidature deve intendersi il settimo giorno antecedente la data dell'assemblea, non computando il giorno dell'effettuazione dell'assemblea stessa. La segreteria del Comitato Provinciale, ricevute le candidature, nei sei giorni successivi alla scadenza, ne verifica la regolarità, compila la lista degli aspiranti a tale carica e ne assicura la più ampia pubblicità.

- Gli aventi diritto a voto possono esprimere al massimo 3 preferenze, ed in caso di parità di voti si procederà mediante ballottaggio.

2. Con la presentazione della candidatura, a qualsiasi carica si riferisca, e allegata alla stessa, l'aspirante deve rilasciare una dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 14 comma 6 e art. 49 del presente Statuto.

3. Anche i membri uscenti di qualsiasi organo centrale o territoriali dovranno seguire le procedure previste nei precedenti punti del presente articolo qualora intendano concorrere per nuove cariche.

4. L'aspirante che, nei casi in cui non sia consentita la duplicità della candidatura, dopo aver dato comunicazione della propria volontà di candidarsi per una data carica, intenda concorrere per altra carica in luogo di quella già prescelta, ha facoltà di farlo richiedendo alla competente segreteria di prendere nota della variazione, a condizione che la predetta richiesta avvenga nel rispetto delle procedure e nei termini espressamente previsti. Dopo la scadenza del termine di presentazione si può comunicare soltanto la rinuncia alla candidatura.

#### **n) Modalità Di Presentazione Delle Candidature**

Tutte le candidature alle cariche centrali e territoriali devono pervenire, nei termini e nelle modalità indicati, all'Ufficio Centrale o Territoriale competente, che provvederà a rilasciarne prova documentale.

#### **o) Termini Di Presentazione Delle Candidature**

Qualora il termine ultimo per la presentazione delle candidature coincida con un giorno festivo o con la giornata di sabato, il termine slitterà automaticamente al primo giorno lavorativo utile.

L'esclusione delle candidature alle cariche centrali o periferiche depositate o pervenute fuori termine o ritenute prive dei requisiti richiesti, deve essere tempestivamente comunicata all'interessato. Entro 72 ore dal ricevimento della comunicazione l'interessato può proporre ricorso. Il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria Generale del CIP ed indirizzato alla Commissione d'Appello del CIP che deve pronunciarsi, inappellabilmente, nel termine di tre giorni dalla ricezione.

## **ART. 49**

### **REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ**



1. Sono eleggibili alle cariche del C.I.P. soltanto coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 14 comma 6 del presente Statuto e dei seguenti requisiti:

a) candidati alla carica di Presidente del C.I.P. – vale quanto previsto all'art. 24 comma 5 e all'art. 9 comma 1 del presente Statuto;

b) candidati alla carica di Presidente di Dipartimento Sportivo :

- essere tesserati da almeno quattro anni o ex tesserati per identico periodo al C.I.P. (o ex FISS) oppure ad una federazione sportiva paralimpica o ad una Disciplina Associata C.I.P.;

- aver ricoperto una carica dirigenziale elettiva in seno al CN del C.I.P. (o ex FISS), al Comitato di Dipartimento CIP, al Consiglio Federale di una Federazione Sportiva Paralimpica o di una Disciplina Associata C.I.P., ad un Consiglio Regionale o Provinciale del C.I.P. (o ex FISS) per un intero quadriennio o essere stato un atleta partecipante ai Giochi Paralimpici, o ai Campionati Mondiali o ai Campionati Europei per persone disabili.

- tesseramento alla data di iscrizione della propria candidatura.

c) Candidati alla carica di componente di Comitato di Dipartimento Sportivo :

- essere tesserati da almeno due anni o ex tesserati per identico periodo al C.I.P. (o ex FISS) oppure ad una federazione sportiva paralimpica o ad una disciplina associata C.I.P. ;

- avere ricoperto una carica dirigenziale elettiva in seno al CN del C.I.P. (o ex FISS), al Consiglio Federale di una federazione sportiva paralimpica o di una disciplina associata C.I.P. o al Comitato Regionale o Provinciale del C.I.P. (o ex FISS); aver ricoperto una carica direttiva in seno ad una società sportiva affiliata al C.I.P. (o ex FISS), oppure essere stato un atleta vincitore di titolo nazionale;

- tesseramento alla data di iscrizione della propria candidatura.

d) Candidati alla carica di componente del CN in rappresentanza degli atleti; fatto salvo quanto previsto all'art. 24 comma 3 del presente Statuto:

- essere atleti dilettanti in attività ovvero essere stati tesserati al C.I.P. (o ex FISS), ad una federazione sportiva paralimpica o ad una disciplina associata C.I.P. per almeno due anni nell'ultimo decennio.

- Essere stati vincitori di almeno un titolo nazionale.

- Tesseramento alla data d'iscrizione della propria candidatura.

e) Candidati alla carica di componente del CN in rappresentanza dei tecnici:

- essere tecnici in attività ovvero essere stati tesserati al C.I.P. (o ex FISS), ad una federazione sportiva paralimpica o ad una federazione associata di sport disabili o ad una Organizzazione Promozionale di Sport Disabili riconosciuta, con la qualifica di tecnici, per almeno due anni nell'ultimo decennio;

- essere tecnici di livello nazionale in possesso del relativo brevetto.

- Tesseramento alla data d'iscrizione della propria candidatura.

f) Candidati alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti:

- vale quanto stabilito all'art. 28 del presente Statuto.

g) Candidati alla carica di Presidente Regionale:

- essere tesserati al C.I.P. (o ex FISS), ad una federazione sportiva paralimpica o ad una federazione associata di sport disabili o ad una organizzazione promozionale di Sport Disabili riconosciuta, da almeno due anni, o esserlo stati per identico periodo.

- tesseramento alla data d'iscrizione della propria candidatura.

h) Candidati alle cariche di Presidente Provinciale, di componente del Consiglio Regionale e di componente del Consiglio Provinciale:

- essere tesserati al C.I.P. (o ex FISS), ad una federazione sportiva paralimpica o ad una federazione associata di sport disabili, o ad una organizzazione promozionale di Sport Disabili riconosciuta, alla data di iscrizione della propria candidatura.

- tesseramento alla data d'iscrizione della propria candidatura.

2. La mancanza originaria e il venire meno nel corso del mandato di anche un solo dei requisiti suddetti e previsti dall'art. 14 comma 6 del presente Statuto comporta l'immediata decadenza dalla carica.

**ART. 50**  
**INCOMPATIBILITÀ**

1. La carica di componente gli Organi Centrali del C.I.P. è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e territoriale del C.I.P., nonché con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. La carica di componente degli Organi Centrali delle Entità riconosciute dal C.I.P. è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e periferica del C.I.P..
2. La carica di Presidente del C.I.P. e di Presidente dei Dipartimenti Sportivi è incompatibile anche con tutte le cariche societarie elettive e con lo status di atleta. Per i Presidenti dei Dipartimenti l'incompatibilità è unicamente con lo status di atleta di Dipartimento.
3. La carica di Presidente Regionale, di Delegato Regionale e di Presidente Provinciale è incompatibile con qualsiasi carica del C.I.P., elettiva e di nomina, nonché societaria.
4. La carica di Consigliere Regionale è incompatibile con quella di Consigliere Provinciale
5. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le cariche del C.I.P. elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica societaria.
6. La carica di componente di un Organo di Giustizia è incompatibile con tutte le altre cariche del C.I.P. elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica societaria.
7. La qualifica di Arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica societaria e del C.I.P. elettiva o di nomina.
8. Gli incarichi di Tecnico e/o Allenatore Nazionale sono incompatibili con lo status di Atleta, con la qualifica di arbitro e/o giudice di gara.
9. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte, entro cinque giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata, automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

## **ART. 51**

### **BILANCIO E PATRIMONIO**

1. Il patrimonio del C.I.P. è costituito da:

- a) tutti i beni mobili (beni d'uso, attrezzature) ed immobili di qualsiasi specie che risultano di proprietà del C.I.P.;
  - b) donazioni, lasciti o a qualsiasi altro titolo vengano in proprietà del C.I.P. per le quali occorre la deliberazione d'accettazione degli organi centrali competenti;
  - c) fondi di riserva.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
  3. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengono al C.I.P. senza specifica destinazione.
  4. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del proprio patrimonio.

**ART. 52**  
**ENTRATE DEL C.I.P.**

1. I mezzi finanziari d'esercizio necessari per raggiungere i fini istituzionali e con i quali si fa fronte alle spese correnti sono costituiti dalle seguenti entrate:

- a) dai contributi finanziari erogati dall'Amministrazione competente in materia di sport e dal CONI;
- b) dai contributi di altri enti pubblici, privati ed altre istituzioni;
- c) dalle quote annuali di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento e da qualunque altra tassa;
- d) dalle quote versate per la partecipazione alle gare;
- e) dalle multe comminate;
- f) da quote di registrazione agli Albi del C.I.P.;
- g) da quote di iscrizione ai corsi di formazione del C.I.P.;
- h) dagli incassi derivanti dalla Organizzazione di manifestazioni sportive o ad esse connesse;
- i) dai canoni di locazione, dalle rendite patrimoniali in generale e da profitti di partecipazione da reinvestire per gli scopi istituzionali;
- j) dai lasciti e dalle donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- k) dalle entrate derivanti da eventuali rapporti di sponsorizzazione con aziende e società private e/o pubbliche che sostengono singole iniziative o intere manifestazioni sportive;
- l) da erogazioni liberali da parte di sovventori privati;
- m) da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera d'accettazione da parte degli Organi Centrali competenti .

2. Per la natura e le finalità del C.I.P. la sua gestione finanziaria non potrà dare luogo ad utili.

## **VINCOLO DI GIUSTIZIA**

1. I provvedimenti adottati dagli Organi del C.I.P. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i soggetti, società, entità, organismi sportivi e persone fisiche inquadrati nel C.I.P..

2. Gli affiliati ed i tesserati si impegnano a non adire le autorità che non siano quelle del C.I.P., per la risoluzione di controversie e non abbiano ad oggetto diritti soggettivi ed interessi legittimi connessi all'attività espletata nell'ambito del C.I.P..

3. La Giunta Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga a quanto disposto al comma precedente.

Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.

4. La Giunta Nazionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuta ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

Decorso inutilmente detto termine, la deroga si presume concessa.

5. L'inosservanza degli artt. 53 e 54 del presente statuto comporta, a carico dei trasgressori, l'adozione dei provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

## **ART. 54**

### **COLLEGIO ARBITRALE DEL C.I.P.**

1. Gli affiliati, gli associati e tutti i tesserati del C.I.P. esplicitamente possono riconoscere ed accettare di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa, che non rientri nella competenza normale degli Organi di giustizia del C.I.P..
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente del Collegio e da due membri, questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata alla Commissione di Giustizia che dovrà provvedere anche all'arbitro di parte ove questo non vi abbia provveduto.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente, con le modalità di procedura previste nel regolamento di giustizia.
4. Il lodo dev'essere emesso entro sessanta giorni dall'insediamento del Collegio Arbitrale e per l'esecuzione dev'essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri presso la Segreteria Generale del C.I.P. che ne dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

L'anno sportivo ha inizio il 1 ottobre di ogni anno e termine con il 30 settembre.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**



1. La Assemblea elettiva del Dipartimento Sport Invernali, disciplinata ad hoc dall'art. 19 del presente Statuto, si terrà, per la prima volta, entro 6 mesi dalla conclusione dei Giochi Paralimpici di Vancouver 2010. Pertanto, i componenti del Dipartimento Sport Invernali attualmente in carica proseguiranno il loro mandato, eccezionalmente in questa fase transitoria, oltre l'ordinaria durata quadriennale, fino al termine su indicato.

2. Tutte le modifiche statutarie riportate nel presente documento, una volta deliberate dal Consiglio Nazionale, entreranno in vigore dopo l'approvazione dell'Amministrazione competente in materia di sport.